cerv

MANCINI

VOCAZIONE DEL NOSTRO SECOLO

PER LA

RIFORMA E LA CODIFICAZIONE

DEL

DIRITTO DELLE GENTI

DELLA
VOCAZIONE DEL NOSTRO SECOLO
PER LA
RIFORMA E LA CODIFICAZIONE
DEL DIRITTO DELLE GENTI
E PER
L' ORDINAMENTO DI UNA GIUSTIZIA INTERNAZIONALE

DISCORSO

PER LA

INAUGURAZIONE DEGLI STUDI NELLA R. UNIVERSITÀ DI ROMA

PRONUNZIATO NEL 2 NOVEMBRE 1874

DA

PASQUALE STANISLAO MANCINI

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE

NELLA STESSA UNIVERSITÀ

E PROFESSORE ONORARIO DELLE UNIVERSITÀ

DI NAPOLI, DI TORINO E DI HEIDELBERG

ROMA,

STABILIMENTO CIVELLI

Foro Trajano, 37

1874.

I.

SIGNORI,

Questa solennità, che per antica usanza ogni anno si rinnova allorchè la Scienza riapre i suoi templi alla gioventù devota agli studi del sapere, non può ridursi a vano apparato di accademica pompa.

Ne' paesi liberi, tra popoli su' quali aleggia lo spirito della vita, e che ricercano la missione ad essi assegnata nel mondo della storia, la Scienza col progressivo incremento del suo patrimonio non è già soltanto preparazione alla pratica delle professioni utili, o pascolo dilettevole dell'intelletto, o ambizioso ornamento della coltura sociale. La Scienza è la più alta e sicura espressione del valore di una Nazione in confronto delle altre, sorgente di ogni prosperità, beatitudine e grandezza, misura della maturità presente del nazionale incivilimento, promessa non fallace del suo avvenire.

L'Umanità, quasi pellegrino instancabile, prosegue il suo secolare e laborioso cammino senza mai arrestarsi. Dalla lotta incessante della ragione con le passioni, della giustizia con la forza, dell' ideale con la resistenza delle tradizioni e degl' interessi, scaturiscono le due correnti del *Pensiero* e dell'*Azione*, le quali in ogni età, mercè la perenne influenza che mutuamente esercitano l'una verso l'altra, determinano il livello della civiltà e del progresso morale, materiale ed economico della specie nostra. È legge

antropologica che il *pensiero* precorra l'*azione*, e perciò anche nell'ordine civile le aspirazioni dell'umana coscienza vanno sempre innanzi alla faticosa realtà della storia. Ma nel periodo del combattimento, allorchè questo già può credersi vinto nella coscienza, sebbene nel mondo dei fatti la vittoria delle nuove idee sembri ancor lontana, la Scienza è precipuamente chiamata a compiere il civile ufficio di studiare e vincere le difficoltà e le paure che osteggiano l'opera novatrice, di spianare la via al trionfo del bene e del giusto, di aiutare efficacemente, provvidenza protettrice e benefica, l'ardua intrapresa dell'educazione e del perfezionamento continuo degli umani consorzii.

Signori, in questi annuali convegni, in cui si festeggia la Scienza, non è egli conveniente che appunto si richiami l'attenzione de' suoi cultori e seguaci sopra alcune di queste grandi riforme invocate dalla civiltà, e delle quali più si preoccupi la pubblica opinione; e rammentando le cagioni che nel passato le impedirono, e le difficoltà che anche oggidì loro oppongono contrasti ed indugi, si adempia all'utile cómpito di ricercare i mezzi più opportuni per attenuarle o rimuoverle?

Con la scorta di tale intendimento, io prendo oggi a favellarvi: *Della vocazione del nostro Secolo per la Riforma e la Codificazione del Diritto delle Genti, e per l'ordinamento di una Giustizia Internazionale.*

Sceglier non saprei argomento non solo più atto a conciliarmi il vostro cortese ascoltare in grazia della consuetudine de' miei studii, ma che altresì meglio risponda al pensiero dominante de' giorni nostri, alle comuni investigazioni de' cultori della Scienza e de' reggitori degli Stati, al voto de' tempi. Di così nobile ed importante soggetto qui ragionando, in tanta frequenza di studiosi e di amici del sapere, al cospetto d'illustri colleghi, de' sapienti moderatori del nazionale insegnamento, e dell'uomo dottissimo cui è stato commesso guidare l'istruzione pubblica

della patria nostra a migliori destini, non temerò che si neghi benevola indulgenza alla mia parola, ancorchè più dell'usato povera ed incolta, chè dalla vera dottrina la generosità dell'animo non andò mai disgiunta.

II.

SIGNORI, la denominazione *Diritto delle Genti* è forse una delle più antiche formole che s'incontrano nel linguaggio delle remote fonti del Diritto, come tra i più lontani ricordi della storia dell'umanità fra i primi germi de' più tardi istituti giuridici (1) s'incontrano usi di ambascerie, alleanze e trattati, e di guerre e conquiste. Nondimeno è un fatto, che fra i popoli dell'antichità la scienza speculativa e la pratica applicazione del DIRITTO PRIVATO, e della *Polizia giuridica* della *Città* che oggi diciamo DIRITTO PUBBLICO INTERNO, acquistarono forma sistematica di dottrina, e conseguirono mirabile svolgimento e progresso, noverando illustri espositori e maestri, mentre la sola parte della scienza giuridica che appellasi oggidì DIRITTO INTERNAZIONALE, cui è dato regolare i rapporti esteriori de' popoli e degli Stati, non solo non pro-

(1) È stata accolta con molto favore nel mondo scientifico una recente opera dell'inglese giureconsulto ENRICO SUMNER MAINE professore nell'Università di Oxford, che ha per titolo *Il Diritto antico considerato ne' suoi rapporti con la storia della Società primitiva e con le idee moderne*. In essa con accurate indagini sulle testimonianze che rimangono della infanzia delle umane società si consacra un giudizioso studio intorno al nascimento ed alla trasformazione delle idee giuridiche, ed ai mezzi per i quali si è operato il progresso nel Diritto e nelle sue istituzioni. Lo scrittore ha specialmente applicato le sue ricerche all'idea dell'equità e del diritto naturale, alla proprietà primitiva, al contratto, alla successione, al testamento, al delitto. L'argomento meriterebbe di richiamare più ampie e profonde investigazioni, le quali potrebbero con grande utilità estendersi agl'istituti attinenti al Diritto delle Genti.

gredì egualmente, ma può dirsi non essere nata nè conosciuta sino a' secoli di Alberico Gentile e di Grozio. Nè dopo costoro altri due secoli di studio e di lavoro valsero ad innalzarla a grande altezza, chè anzi il nostro insigne Pellegrino Rossi non dubitò di esprimere il severo giudizio che essa fosse tuttora *nelle miserie dell' empirismo.*

Quali furono le cagioni di questa prolungata inferiorità di un ramo degli studi giuridici così importante pel suo scopo ed obbietto, anche ne' tempi in cui un visibile e maraviglioso incremento manifestavasi nelle altre discipline giuridiche e sociali, ed anzi in tutti gli studi dell'umano sapere? Esporle accuratamente richiederebbe troppo lungo discorso, nè conveniente all'ufficio oggi a me imposto. Mi basti adunque delle principali far cenno.

III.

Se i nostri sguardi dovessero spingersi fra le tenebre de'secoli sino alle vetuste civiltà Orientale ed Ellenica, la responsabilità delle guerre di conquista e di sterminio, e della inospitale avversione de' popoli civilizzati delle Indie e della Grecia verso le razze ed i popoli stranieri, dovrebbe risalire all'influenza delle idee dominanti in quelle regioni nella Religione e nella Scienza. Così fin dalle epoche più remote della storia si avrebbe sicura prova dell'azione diretta, che le leggi del pensiero esercitano sui fatti e gl'istituti della vita pubblica.

La storia ci attesta che l'India Bramanica, alimentandosi di speculazioni filosofiche e religiose, compiacevasi di un rigido isolamento internazionale. I Bramani, riponendo il sommo bene nel riposo, nell'inazione, nell'annientamento di sè stessi, riuscirono a far dell'India un mondo a parte. Perciò quelle popolazioni non si avventurarono mai in lontane spedizioni e conquiste, in ardite naviga-

zioni, in perigliosi viaggi; l'India non fu nè guerriera nè trafficante. Quella terra di maraviglie fu visitata dai più grandi conquistatori, da Semiramide, da Ciro, da Dario, da Alessandro; e pure giammai un sol conquistatore non uscì dal suo seno. Gli abitatori delle Indie possono dirsi un popolo essenzialmente teologico: anzi l'Oriente intero è il paese dove hanno nascimento tutti i sistemi religiosi, dove sin dalla più alta antichità appariscono le grandi figure di Manou, di Brahma, di Buddha, di Zoroastro, di Confucio, di Mosè, dove più tardi appariranno anche quelle di Cristo e di Maometto. Ma è nell'India più che altrove, che i libri sacri e le credenze religiose sono il principio informatore di tutta la vita civile e politica; la Legislazione si confonde con la Morale e coi Dogmi; la filosofia, le arti, la letteratura, i cui documenti riempiono noi moderni di stupore, non sono che la espressione del culto.

Dal Codice di Manou, e dai grandi poemi indiani possono apprendersi le idee della razza Sanscrita sulla Guerra e sulle relazioni internazionali, perchè in ogni tempo ed in ogni luogo i poeti sono gl'interpreti de' sentimenti popolari, l'eco della coscienza nazionale.

I popoli indiani abborrivano da ogni contatto con gli stranieri; ma la loro ripugnanza non derivava, come tra Greci e Barbari, dall'orgoglio del cittadino, da superbia di razza, dal possesso di un grado più elevato di civiltà, bensì soltanto dalla diversità della credenza religiosa: l'India è una terra santa, tutti coloro che abitano fuori dei limiti di questo mondo privilegiato, sono esseri profani ed impuri.

Tuttavia ad un attento osservatore può venir intravveduto, che da questa opposizione della razza Indiana a tutti gli altri popoli cominciò a balenare nella mente de' suoi sapienti, quasi un primo incerto barlume in notte tenebrosa, qualche cosa che se non è il fatto e la idea della NAZIONALITÀ, oltremodo a ciò rassomiglia. Sarebbe un errore il credere che i paesi compresi sotto il nome d'India

formassero un solo impero; la storia in vece li mostra sempre sotto forma di molte ristrette e distinte associazioni politiche, coesistenti sul medesimo territorio, aventi la stessa lingua e lo stesso culto, più o meno indipendenti, e sovente lacerate da guerre reciproche, come Curzio e Diodoro rappresentano la Pentopotamia nell'epoca in cui fu invasa da Alessandro.

Che manca a questi diversi Stati per avere una comune NAZIONALITÀ? Al difetto di vincoli politici e giuridici sopperisce il vincolo religioso. È l'unità religiosa, è appunto l'opposizione di questa unità alle credenze degli altri popoli, che fa della razza indiana una immensa nazione e compatta, a dispetto della ineguaglianza ed immobilità delle sue caste, e malgrado la moltiplicità de' centri indipendenti di autorità politica. ARII sono nella lingua sacra (ossia uomini *venerabili*) tutti gl'iniziati alle credenze Bramaniche; è la comunanza di queste credenze che serve alle popolazioni di legame intellettuale; e la Nazionalità Indiana non si concepisce, se non perchè essa ha il suo Dio particolare, la sua Divinità nazionale, il suo culto nazionale, la sua filosofia e la sua dottrina nazionale.

È al regime teocratico, ed alla esagerazione della sua possanza sugli spiriti, che siamo forse debitori de' primi sforzi felicemente intrapresi per isprigionare dalla coscienza de' più antichi popoli quel senso di unità sociale, che più tardi è destinato a divenire sentimento di patriottismo e di Nazionalità. La *Religione* (lo esprime la genesi stessa della parola) è per sua essenza un legame tra gli uomini. Così ci è dato scoprire in tanta antichità di tempi i primi tratti di quella forma elementare di umana associazione, che chiamiamo oggi NAZIONALITÀ; essa esiste distinta ed indipendente dall' associazione politica, e ci sta dinnanzi, dir potremmo, avvolta ancora ne' lini sacerdotali.

Per darvi un'idea dell'influenza del panteismo religioso e filosofico della razza indiana sulla legittimità e le pratiche della Guerra, mi sia conceduto di rammentare una

pagina della insigne epopea del *Mahabharata*, in cui un giovane principe protetto da *Crichna*, che è la divinità tutelare, dall'alto del suo carro guida i soldati al combattimento. Le due armate stanno l'una a fronte dell'altra per azzuffarsi. Il principe le contempla con profonda melanconia: udite le parole, che il poeta pone in bocca al giovine guerriero ed al suo Dio, perchè niuna parafrasi potrebbe raggiungere la poetica sublimità e bellezza del componimento indiano: « O Crichna, ecco i miei fratelli armati, in piedi, pronti a trucidarsi. Vedi, le mie membra tremano, la mia faccia impallidisce, si agghiaccia il mio sangue, un freddo di morte circola nelle mie vene, i miei capelli si rizzano per l'orrore. L'arco mi sfugge dalla mano, il mio corpo soccombe, io vacillo, l'anima sembra volermi abbandonare. O Dio da' capelli biondi, io non veggo che funesti presagi. Quando avrò assassinato tutti questi uomini, sarò io felice? La vittoria, il trono, i piaceri non mi lusingano, allorchè coloro, pe'quali si desidera di ottenerli e conservarli, sono spenti nel combattimento. Figli e padri, amici e congiunti, no, io non vorrei vederli perire sul campo di battaglia, o celeste conquistatore, quando anche il triplice mondo fosse il prezzo della loro morte! E trucidarli sol per conquistare questo miserabile globo? No, no'l voglio! meglio varrebbe cadere sotto i dardi dei miei nemici, senza lotta, disarmato ».

Ma il Dio risponde con questa desolante dottrina sulla Guerra: « Coloro, la cui morte tu piangi, non debbono esser compianti, perchè non vi ha alcuna differenza tra la vita e la morte. Io, tu, questi guerrieri, tutti abbiam sempre esistito, giammai non cesseremo di esistere. L'anima che alberga nel nostro corpo, traversa la giovinezza, l'età matura, la decrepitezza, e passando in un corpo novello, quivi essa ricomincia il suo corso... Il corpo, fragile involucro, si altera, si corrompe e perisce; l'anima eterna non perisce. Al combattimento dunque, o duce, non indietreggiare innanzi al sangue. Credere che nelle battaglie

l'uno uccida, l'altro sia ucciso, è un errore ; noi non nasciamo giammai, noi non moriamo giammai; l'essere immutabile, inalterabile, eterno, non è ucciso quando il corpo perisce. Cader nella mischia, trucidare i proprii nemici, che altro è se non deporre una veste, o toglierla a chi la indossa? Sii dunque senza timore e senza pietà..... Quando anche la morte e la vita fossero cose reali, non bisognerebbe perciò pianger colui che muore. Se chi nasce deve morire, a qual pro gemere sopra un avvenimento inevitabile? Non l'uomo, ma Dio uccide. Io sono il Dio sterminatore, venuto qui per distruggere gli uomini. Tutta questa armata è vicina a perire. Eccetto te, niuno di questi guerrieri ordinati in battaglia sopravvivrà al dì che tramonta. Ti avanza dunque, combatti, levati, trionfa, sconfiggi i tuoi nemici, sii re. Quest'armata è già morta, è vittima mia; e tu, tu non sei che lo strumento del destino (1) ».

Provatevi ad invocare l'abolizione della Guerra o l'istituzione di un Diritto delle Genti ospitale ed umano, sotto l'influsso di una Religione e di una Filosofia somiglianti!

Signori, non possiamo arrestarci nell' antica Grecia, dove troveremmo troppo ampia materia alle nostre considerazioni. Ma ci basti rammentare, che l'antagonismo dei Greci coi Barbari, e la legittimità di ogni guerra contro di costoro, non erano solamente ne' primi la nobile espressione di un amore vivissimo per l'indipendenza e la libertà della loro patria, ma poneva radice scientifica nella stessa dottrina Aristotelica della naturale superiorità di alcune Nazioni sulle altre, e della conseguente legittimazione del servaggio e dell'assoggettamento di queste ultime.

Qual fosse il diritto di guerra inumano e crudele di questo, che pure fu il popolo più civile e sapiente dell'antichità, lo attestano i suoi stessi scrittori con le più concordi e strazianti testimonianze.

(1) *Bhagatad-Gità,* 1,240,47 — XI, 32, 34.

IV.

Ma giungendo a' due lunghi periodi storici di Roma, fermiamoci a considerare i due immensi ostacoli che vennero ad opporsi alla normale costituzione di una Società internazionale. Essi furono prima l'IMPERO, e più tardi il PAPATO, cioè la gigantesca ed oppressiva unità di Roma PAGANA, e poscia anche quella di Roma CATTOLICA.

Egli è in Roma, che all'idea greca dello Stato succede il concetto lentamente formato dell'*unità del genere umano*. Ma essa non è che l'effetto della progressiva conquista del mondo, dell'assorbimento di quasi tutt' i popoli civili in una sola e vastissima Società politica, della estinzione della loro nazionale indipendenza. Non può esistere il vincolo di un Diritto Internazionale, se non per regolare i rapporti tra Nazioni giuridicamente eguali ed indipendenti; ma una tale Società era divenuta impossibile dove più non esistevano che Provincie e Città sottoposte ad una sola e medesima dominazione politica. La monarchia universale dell'Impero costringe i popoli in un vincolo materiale e forzato, benchè essa fornisca una prova visibile de' vantaggi che può produrre uno stato di pace e di permanente associazione tra i medesimi.

Se io potessi recitarvi i luoghi più importanti de' libri di CICERONE della *Repubblica,* delle *Leggi* e degli *Ufficj* attinenti al Diritto Internazionale, si vedrebbe agevolmente che quell'unità innaturale e mostruosa conduceva inesorabilmente a negare ed a sopprimere questo Diritto. Il filosofo d'Arpino, che gloriavasi di esser discepolo de' Greci, adotta egli pure senza scrupolo la sentenza Aristotelica circa la legittimità della dominazione di una Nazione sulle altre, benchè voglia questa dominazione mansueta e non tirannica, protettrice benefica per i popoli soggetti. Egli però

riconosce un diritto della guerra, e richiede che nell'intraprenderla, condurla e finirla, si facciano dominare la giustizia e la fede, e che di questo diritto si istituiscano pubblici interpreti ed espositori (1).

Ma checchè insegnassero gli scrittori, la storia di otto secoli di guerra perpetua con tutto il mondo conosciuto, e di conquista sistematica, perseverante, universale, dimostra che per quei nostri antenati l'esercizio di essa tenne luogo d'industria; che se essi ebbero sovente sul labbro l'invocazione del Diritto delle Genti, essendo interessati a diminuire le resistenze per riuscire alla conquista del mondo, e per tenere in soggezione i popoli debellati; malgrado le erudite polemiche degli scrittori intorno alla giustizia bellica de'Romani (2), pure non v'ha chi possa nella loro storia scusare i più flagranti abusi della forza: e siamo costretti a fremere in nome della civiltà alle efferate distruzioni di Cartagine, di Corinto, di Siracusa e di Numanzia, ed a sorridere allorchè vediamo dal Grozio nei suoi libri ricorrersi all'esempio delle pratiche guerresche de' Romani per giudicare della legittimità delle belliche usanze.

Tuttavia meriterebbe un accurato studio, più che alcuni moderni dotti della Germania in questi ultimi tempi non fecero (3), l'istituto dell'antichissimo *Diritto Feciale*, col

(1) *Sequitur enim de* IURE BELLI: *in quo suscipiendo, et gerendo, et deponendo,* JUS *ut plurimum valet et* FIDES: *horumque ut publici interpretes essent, lege sancimus.* CIC. DE LEG. II, 14).

(2) ALBERICO GENTILE scrisse un Trattato *De Armis Romanis* in due libri, il primo *De Injustitia Bellica Romanorum, Actio;* il secondo *De Justitia Bellica Romanorum, Defensio.* Nell'uno si espongono tutt' i fatti ed argomenti per accusare gli antichi Romani di sistematica ingiustizia ne' rapporti internazionali, nell' altro per difenderli dalle precedenti accuse. Parecchi altri scrittori si occuparono del medesimo studio.

(3) OSSENBRUEGGEN, *de Jure Belli et Pacis Romanorum,* pag. 23 26 e 44 — GOETLING, *Geschichte der Römischen Staatsverfassungt* § 82, pag. 197 — BAHER, nella *Enciclopedia di* ERSCH, tom. XLIII, pag. 331 — REIN, nella *Real Encyclopoedie der classischen Alterthumswissenschaft,* tom. III, p. 467 e segg.

suo Collegio di sacerdoti ed araldi per custodirlo ed insegnarlo. Questa istituzione, che i Romani avevano ereditata dagli Etruschi, implicava la ricognizione dell' esistenza di regole di giustizia, che non fosse lecito di violare e trasgredire nella guerra, temperandone così i rigori ed i danni. Una istituzione somigliante, la quale essenzialmente introduceva una sanzione a veri rapporti di Diritto tra Stati e Stati, ed anche tra Stati nemici nel furore dei combattimenti, era cosa ignota all'Oriente ed alla Grecia; fu creazione del pensiero italiano, del culto istintivo de' nostri antichissimi progenitori per l'idea della giustizia, od almeno pel simbolo e l'imagine di essa, anche in mezzo ai conflitti della forza. Niuna guerra era legittima senza essere stata prima intimata per mezzo de' Feciali, e senza lasciare al nemico un termine di trenta giorni avanti di cominciare le ostilità. I Feciali dovevano altresì, secondo Plutarco, interporre i loro ufficii per un amichevole componimento, e fino all'esaurimento della loro mediazione era vietato a tutti di ricorrere alle armi (1).

Se non vogliamo dividere col Bossuet l'ammirazione per questa « *santa istituzione*, la quale (egli dice) fa vergogna ai Cristiani, cui la legge di Cristo non ha potuto ispirare la carità e la pace » (2); è certo però che la Guerra assumeva quasi l'aspetto di un processo istruito avanti questi magistrati del Diritto delle Genti, e che prima di adoperarsi la forza, si usavano i mezzi di ragione. Se anche questa non fosse che un' ipocrisia legale, espressione di quel formalismo che dominava la vita pubblica come la privata de' Romani; sempre l'intervento di questi ministri della religione, quasi pacieri officiali in mezzo alla ferocia delle pugne ed al sangue, è uno spettacolo che rivela un alto istinto di giustizia, è un

(1) PLUT. *Numa*, 12.
V. anche GROZIO, *de Jure Belli et Pacis* II, 23, 4.
(2) BOSSUET, *Disc. sur l'Histoire universelle*. P. III, VI.

omaggio al principio propugnato dalla scienza moderna, che in nessun caso la guerra potrebbe esser giusta senza essersi prima sperimentato ogni mezzo di pacifica soluzione, ed esserne cessata la speranza.

Per altro i grandi filosofi di Roma non mancarono di attingere dal fatto stesso dell'immensa Unità dell'Impero un sentimento di cosmopolitismo ed il concetto di una *comunione giuridica* fra tutti i popoli della terra. Cicerone aveva scritto: « Una ed universale è la Società del Genere umano: suoi vincoli comuni sono la *Ragione* e la *Parola*..... È larghissimamente estesa questa società degli uomini fra loro stessi e di tutti con tutti, nella quale è da osservarsi la *comunione* di tutte quelle cose, che natura produsse ad uso comune degli uomini; tutto ciò che senza detrimento possa altrui comunicarsi, debbesi dar volentieri a qualunque altro uomo, ancorchè sconosciuto....

« Coloro che sostengono esservi doveri da compiere verso i cittadini, negando doversi aver ragione degli *stranieri*, costoro dirimono e disciolgono la *Comune società dell'umana specie*, tolta la quale, la beneficenza, la liberalità, la giustizia si demoliscono dalle fondamenta; le quali cose chi distrugge, empio deve giudicarsi anche verso gli Dei immortali, perchè sovverte la Società da essi costituita fra gli uomini (1). »

La filosofia Stoica nella bocca di Seneca, di Epitetto, di Marco Aurelio e degli ultimi filosofi di Roma impresse maggior potenza alla dottrina della fratellanza fra tutti i popoli della terra, sorgente di più liberali e progressive dottrine di Dritto Internazionale.

« Questo mondo (così Seneca) che tu vedi, che racchiude le cose divine ed umane, non è che uno: noi siamo le membra di un gran corpo..... L'uomo in niuna parte è straniero: il suo spirito non soffre limiti, e spazia nell'immensità come Dio. Non riconosce per sua patria

(1) Cic. *De Off.* lib. I N. 21 e 22 — lib. III N. 5, 6 e 17

alcun paese quaggiù; la vera sua patria è il recinto dell'universo. Gli Stati particolari non sono che membra della grande Repubblica del genere umano. L'uomo dovendo preferire l'interesse generale al suo proprio ed individuale, ne segue che i doveri verso il genere umano sono da preporsi a quelli imposti verso le particolari città, siccome questi ultimi debbono essere adempiuti in preferenza degli obblighi che hanno origine da legami di famiglia » (1).

La condanna della Guerra e della Conquista, gl' inni alla Pace ed alla Fraternità delle Nazioni, che sono deposti nelle pagine dettate dai filosofi del Portico, sono pur troppo una protesta impotente contro il sistema politico ed officiale di Roma; ma sono morali e virtuose aspirazioni. Il Cristianesimo ed il Vangelo non parleranno un più santo e sublime linguaggio.

V.

Fu il Cristianesimo, che esercitò prima con le sue dottrine e poi con gli ordini esteriori della Chiesa un'azione trasformatrice sul Diritto Pubblico dell' Impero Romano. Esso anzi tutto somministrò agli uomini la prima idea dei limiti legali della pubblica forza. L'Impero nella sua costituzione nulla conosceva di somigliante; lo Stato era tutto; i diritti e le libertà de'cittadini erano sua sovrana concessione in quella sfera di estensione che la potestà della legge e la volontà dell'imperante credessero conveniente. La Religione poi fin dalle prime origini della romana potenza era stata un istrumento, col quale i dominatori, capi dello Stato e Pontefici ad un tempo, avevan reso più forte e più formidabile il loro potere sulle moltitudini. L'umanità nei mali, che l'affliggevano, non conosceva alcuna au-

(1) SENECA, Epist. 95, 102.

torità, dalla quale invocar potesse protezione e difesa: alzando gli occhi al cielo, come fu ben detto, non vi contemplava la sede di un Dio consolatore e vindice degli abusi dell' oppressione e della forza, ma in vece un Dio alleato coi superbi oppressori. Fu la Religione del Vangelo che operò questo grande cangiamento nelle condizioni della civile sovranità. Proclamati tutti gli uomini fratelli ed eguali innanzi a Dio, riconosciuta l' esistenza di un Diritto e di una Legge eterna superiori alle leggi umane e positive, il despotismo dovè aver vergogna di sè stesso, e consentire che la morale e la giustizia divina segnassero limiti insuperabili allo sconfinato potere che le leggi dello Stato gli abbandonavano. Così la potenza smisurata de' re la prima volta piegò il ginocchio avanti il tempio di Dio, e vi entrò riverente e dimessa.

La filosofia Neo-Platonica e gli scritti de' Padri della Chiesa estesero l'influenza della dottrina cristiana alle materie del Diritto Internazionale. Sono massime da essi insegnate l'impotenza giuridica della forza materiale, l' illegittimità della conquista, l' inviolabilità della vita umana; la Pace essere il solo stato tra le Nazioni voluto da Dio; la Guerra un peccato, un delitto contro l' umanità. I Cristiani de' primi secoli reputavansi impediti da un divieto religioso ad ascriversi alla milizia. Sono ripieni di queste massime gli scritti de' più insigni Dottori Greci e Latini della Chiesa, di Tertulliano, di Lattanzio, di Gregorio Magno, d'Isidoro, di Ambrogio, di Agostino.

Quest' ultimo costruisce un intero sistema politico nel suo grande lavoro della *Città di Dio*. Il suo concetto generale è il confronto fra la Città di Dio e la Città terrena, le quali si svolgono entrambe nel mondo delle nazioni. La Città di Dio rappresenta l'associazione de' popoli e degl' imperi nella osservanza delle leggi morali della giustizia. Vi è delineata l' idea di una Città massima comprensiva de' diversi popoli e Stati. La giustizia tra le Nazioni per l' autore della Città di Dio è identica a quella

che regge gl'individui e le famiglie. Si condannano le conquiste col nome di *grandi latrocinj;* la guerra è dichiarata legittima soltanto per la difesa della patria, e per ristabilire la pace turbata dall'ingiustizia. Tuttavia s'inculca il dovere di mitigare la durezza degli usi e delle conseguenze della guerra, e di promuovere con tutti gli sforzi che la pace regni nel mondo.

VI.

Sventuratamente la benefica influenza del Cristianesimo come credenza e dottrina venne paralizzata e soverchiata dalla organizzazione esterna della Chiesa Cattolica e dalle ambizioni mondiali del Papato.

Erede della istituzione cosmopolita dell' Impero, con paziente perseveranza, e senza rivali negli studj e nelle arti della politica in secoli di universale ignoranza, la Curia Romana riuscì a sottoporre alla sua dominazione Principi e Nazioni e quasi tutti gli Stati civili. Il Papato politico, fortificato dall'assorbimento della vita locale delle singole Nazioni, si trovò trasformato in un fiero e potente avversario della loro indipendenza, in un ostacolo sistematico al normale ed armonico ordinamento della Società internazionale. Dovunque lo Stato minacciato nelle sue libertà respingesse il peso della tutela Papale, ivi aspra guerra a nome di Dio dichiaravasi al Principe ed alla Nazione indocile; e suscitando loro nemici interni ed esterni, sciogliendo i popoli dalla fede verso i proprj Sovrani, costoro scomunicando e deponendo, e donando per divina autorità i loro regni ad altri Principi a Roma devoti, si diffondevano il turbamento nelle coscienze, il disordine nella Società civile, le discordie e le guerre tra i reggitori degli Stati.

E quando più tardi l' eccesso degli abusi spezzò la

grande unità Cattolica, e prima lo scisma Greco, poscia la conquista Ottomana di Costantinopoli e di gran parte dell'Asia, ed in fine la riforma di Lutero, sciolsero l'antica Chiesa universale, e raccolsero gli Stati in tre gruppi, tra i quali l'ostilità delle credenze religiose innalzò barriere insuperabili per parecchi secoli, e suscitò guerre sanguinose; è facile comprendere come vieppiù s'ingigantisse l'ostacolo a quella comunione di civiltà e di diritto, che sola avrebbe potuto far accettare e riconoscere un Diritto delle Genti comune, e maggiormente si allontanasse l'istituzione di un'armonica e ben ordinata Società delle Nazioni.

Questa lotta politica e religiosa che più generazioni continuarono, e nel seno stesso degli Stati rimasti cattolici la loro diffidente resistenza alle ostinate tendenze d'invasione e dominazione di Roma pontificale, durano quanto l'istituzione stessa del Papato politico; ed anche dopo l'immenso provvidenziale avvenimento della cessazione del suo dominio temporale, nulla per ora accenna alla trasformazione dell'antico istituto, nè che abdicando alle sollecitudini di terrena potenza, esso assuma un'augusta missione di carità e di pace fra gli uomini.

VII.

Se *storicamente* e *politicamente* l'Impero ed il Papato furono grandi ostacoli a far sorgere e regnar venerata l'autorità di una legge internazionale cui volonterosi obbedissero gli Stati ed i loro reggitori; e d'altronde l'antico e non mai frenato sistema delle guerre e delle conquiste era implicita negazione di un vero e razionale Diritto delle Genti; non deve tacersi di altri ostacoli non men gravi, che nell'ordine de' *fatti intellettuali* prima contribuirono a ritardare sino alla fine del secolo XVI

il nascimento e la costituzione speciale di questa disciplina in forma organica di Scienza, e quindi avviandola per una fallace direzione, ne hanno osteggiato e ne indugiano ancora le riforme, benchè vivamente sollecitate dai voti de' sapienti e de' filantropi.

Uno di questi ostacoli è forza nuovamente scogerrlo nell'influenza che i fatti stessi di ordine politico prodotti nel mondo della Storia dovettero esercitare sulle idee de' pensatori negli ordini della Scienza. Mentre da quanto abbiam detto già si argomenta quali potessero essere in questa materia gl' insegnamenti del Clero ne' lavori de' Teologi e dei Canonisti sostenitori della supremazia del Papato; a non diverso effetto però riuscivano anche gli sforzi della Scienza laica negli scritti e negl' insegnamenti de' Giureconsulti e de' Politici che in vece parteggiavano per la potestà ghibellina dell' Imperatore.

Son troppo note le tenerezze e le inclinazioni de' giuristi del rinascimento verso l' autorità imperiale. Viva ancora e presente a tutte le menti era quella concreta unità del Romano Impero, gigantesca possanza, che atterrata dai barbari, e dilaniata dai non più coperti ambiziosi attentati de' Papi, pareva nondimeno sopravvivere a sè stessa, e tuttavia sussistere come immenso edifizio smantellato, le cui rovine bastano ancora ad attestare l' antica maestà e ad ispirare ne' riguardanti un senso di arcana riverenza.

Il punto di partenza de' Glossatori della scuola Bolognese essendo il Diritto positivo dell' antica Roma, da questa fonte essi attingevano principj favorevoli alle pretensioni imperiali; e benchè dell' Impero nè pur rimanesse più il nome, essi consacrarono il loro ingegno e la loro influenza a risuscitar questo nome, e ad aggiungere ad esso quanto più potessero della cosa, cercando attribuire agl' imperatori, ancorchè stranieri, gli antichi diritti e le prerogative della imperatoria dignità. Non leggevasi in fatti nelle Leggi Romane del più corrotto periodo imperiale che l' Imperatore fosse il padrone del mondo: *Ego mundi dominus?*

Essi erano persuasi, così facendo, di restituire all'Italia un monumento della sua scaduta grandezza, mentre invece tempravano i ceppi della sua secolare servitù.

Fu solenne occasione alla consacrazione di queste loro dottrine la famosa Dieta di Roncaglia, nella quale (come attestano i cronisti del tempo) tutti i discorsi de' Vescovi, Magnati e Consoli delle Città, che occuparono un giorno intero, consistettero nel riconoscere che l'Italia essendo oppressa da numerosi tiranni, e lacerata da intestine guerre e discordie, non altrimenti ricuperar potesse pace e felicità, che riponendo a capo di tutte queste membra ribelli il potere di un'autorità suprema, quella delle leggi, la quale tutti contenesse dai più umili ai più potenti; e poichè l'autorità di far leggi erasi trasfusa dal Popolo Romano nell'Imperatore, perciò venisse a rialzarsi l'autorità prostrata delle leggi con la restaurazione dell'autorità imperiale.

VIII.

Se tale era il Diritto Pubblico dell'epoca ricostrutto dai giuristi, volgendo ora il nostro sguardo alle opere più insigni della scienza e della letteratura del tempo, apprenderemo con quanto vigore codeste idee signoreggiassero le menti. Concedetemi, o Signori, che io mi arresti per qualche istante sopra un libro dettato dal più alto intelletto di quei secoli. Ben fu detto, che anche i più grandi scrittori non possono sottrarsi dall'influenza della età loro. Il genio stesso, interprete privilegiato delle leggi dell'umanità, vincitore dello spazio e del tempo, veste le sembianze dell'età in cui risplende, ne rappresenta i pensieri ed i convincimenti, ed è sua missione circondarli di una luce vivissima e del prestigio che conquide la ragione e l'appaga, e la forza ad accettarli come benefizio dell'universale.

La scuola teologica del medio evo ebbe questo genio in Tommaso d' Aquino. Ma non l' ebbe anch' essa la scuola giuridica e politica? Si, o Signori, l' ebbe, e non men grande, in un uomo straordinario, il cui nome non può pronunziarsi senza stupore e riverenza, la cui fama anzichè scemare col tempo, salì sempre a maggiore altezza, e che oggi da tutti è salutato come il miracolo del suo secolo, e la prima e più eccelsa gloria della Nazione Italiana onde nacque.

Signori, il vostro pensiero già mi previene; a chi potrebbero encomii cotanto smisurati senza esagerazione applicarsi fuorchè ad un solo, a DANTE ALIGHIERI?

Avvezzi gl'Italiani a venerarlo come il creatore della lingua e della poesia nazionale, ed a raccogliere dai critici di tutti i tempi e di tutt' i paesi le testimonianze della loro giusta ammirazione pel suo incomparabile poema *cui pose mano e cielo e terra*, non credono necessario andar ricercando altri titoli d'immortalità e di gloria per Dante; e perciò le altre sue opere sono poco lette, e riguardate come lavori di secondaria importanza. Eppure una delle più singolari prerogative de' veri genii è l' universalità della loro virtù intellettiva, la quale in tutte le materie a cui si applichi deve imprimere una traccia profonda della sua possanza. Ciò è vero specialmente dell'Alighieri, non solo poeta, ma filosofo, teologo, storico, legislatore e politico.

La lettura delle opere di Platone, di Aristotile e dell'Aquinate aveva rivolta la mente di lui alle scienze sociali; ma sfuggendo le esclusive dottrine dell' empirismo e del razionalismo, egli seppe elevarsi nel suo Trattato *De Monarchia* ai più alti concetti della filosofia del diritto, ed apprezzare con isquisita sagacia tutto ciò che dalla ragione esigono la struttura organica de' corpi politici, e l' indole delle passioni nemiche dell'ordine che li perturbano.

Un insigne scrittore de'nostri tempi, il cui nome con riverenza di cittadino e con affetto di amico qui mi è dolce salutare tra i gloriosi fondatori della indipendenza

italiana, Cesare Balbo, giudice non imparziale del trattato *de Monarchia* di Dante, lo considera come un manifesto ghibellino macchiato da spirito di parte, e, come altri disse, poco meno che opera di un alienato di mente.

La causa di un giudizio così erroneo e severo non è difficile a scoprirsi. Finora quel libro non fu altrimenti considerato, se non come relativo alla scienza del *Diritto Pubblico interno*, come una teoria dello Stato; e da questo punto di vista il concetto di fonder tutti i popoli ed i paesi della terra in una monarchia universale a profitto dell'imperatore ben dovea reputarsi assurdo. Ma in vece, per chi ben consideri, il Trattato Dantesco non è che una teoria di *Diritto Pubblico esterno*, un sistema di rapporti giuridici internazionali, il disegno di una Costituzione mondiale degli Stati, e di una specie di Confederazione umanitaria fra tutte le Nazioni della terra. Sotto questo nuovo aspetto il libro appartiene alla storia della scienza del Diritto delle Genti. In tre parti vi sono trattate le tre questioni seguenti, sopratutto per que' tempi arditissime: 1° Quale essere debba la costituzione giuridica della Società Internazionale: 2° Del Primato politico dell' Italia: 3° Della indipendenza della Sovranità Civile dello Stato dall'autorità spirituale della Chiesa.

Non è questo il momento di apprezzare l'importanza ed il merito delle idee dell'Alighieri sulla Scienza Politica e sul Diritto. Basti il dire che egli il primo pone a scopo della Scienza Politica la CIVILTÀ DEL GENERE UMANO: *Finis ultimus est, et principium, per quod omnia probanda sunt,* CIVILITAS HUMANI GENERIS. Attribuisce alla civiltà un carattere intellettivo, riponendo nel comune patrimonio delle idee la vera potenza di tutta l'umanità: *Virtus intellectiva, potentia totius Humanitatis;* e quindi il civile svolgimento dell'umanità fa consistere nel progresso intellettuale delle umane società: *Propterea opus humani generis totaliter accepti est actuare semper totam potentiam intellectus possibilis, primo ad speculandum, et postea ad operandum.*

Ma questo sviluppo della potenza intellettiva di tutta l'Umanità non può avvenire, se non regni armonia tra le parti e concordia, ed in vece siavi conflitto e perdita di forze: *Nam quiescendo prudentia et sapientia homo perficitur, et similiter genus humanum.* Onde conchiude, la PACE UNIVERSALE essere per l'Umanità l'ottimo de' beni: PAX UNIVERSALIS *est optimum eorum, quæ ad nostram beatitudinem ordinantur.*

Pervenuto con questa originale dimostrazione all'apologia della Pace mondiale, passa a considerare come questa non possa ottenersi senza ridurre la Società internazionale all'ordine e ad una specie di unità.

Ma qui l'Alighieri smarrisce il senso del vero, e l'uomo di genio paga il tributo alle idee dominanti del suo tempo. Egli accumula argomenti razionali e storici, dai quali è condotto a riguardar necessario al bene dell'umanità, e solo mezzo per ordinarla a concordia ed unità, collocare al di sopra di tutti gli Stati e de' loro reggitori una qualche autorità, e questa non può essere che l'autorità dell'Imperatore. Egli stesso però si affretta a dare a questa forma di ordinamento internazionale il nome di *Repubblica delle Nazioni.* Il bello ideale del Monarca universale dell'Alighieri consiste nell'affidargli un'autorità tutelare ed inoffensiva, pensando egli « essere nell'ordine naturale, che « un uomo il quale ha una eguale ed estesa autorità su « tutti, debba e possa essere eguale con tutti, verso tutti « amorevole e giusto, scevro da ambizioni e cupidigie. »

Il *Monarca* dell'Alighieri non è il *Principe* del Machiavelli nè il *Leviathan* dell'Hobbes, non è un padrone nè un despota che faccia sentire il peso del suo scettro; ma regna con leggi fondamentali, perchè (DANTE aggiunge) non son fatti i cittadini pei re, ma i re pei cittadini: *Non enim cives propter Consules, nec gens propter Regem, sed e converso Consules propter cives, Rex propter gentem:* questo Monarca non è che il Ministro dell'Umanità *Monarcha minister omnium habendus est*; in somma è un

magistrato supremo ed elettivo preposto ad una vera Repubblica mondiale di Stati indipendenti fra loro associati.

Da un tal sistema egli reputa assicurata all'uman genere la Libertà, che è l'ottimo suo stato: *Humanum genus quam potissimum liberum, optime se habet.* Dopo di che l'Alighieri espone ampiamente i mezzi per mantenere e conciliare la indipendenza de' particolari Regni, e la libera espansione della vita nazionale secondo le qualità e le condizioni proprie di ciascun popolo, con la giurisdizione del suo Monarca universale, ristretta a due sole funzioni, la *conservazione della Pace mondiale*, e la *decisione delle controversie internazionali.*

Certamente l'ordinamento Dantesco della Società internazionale ad unità monarchica, suggerito dal fantasma giuridico della potestà imperiale nel medio evo, era un disegno senza pratica vitalità. Ciò non di meno non può disconoscersi la grandezza ed originalità del concetto. Sostituendo all'autorità suprema *pacificatrice* ed *arbitrale* del suo Monarca universale un convegno di delegati delle Nazioni indipendenti ed eguali, o qualche cosa che somigli all'Anfizionato che più tardi proporranno Enrico IV, l'Abbate di S. Pietro, il Kant, il Rousseau, il Bentham ed i moderni Amici della Pace, il suo disegno corrisponde ad una grande Federazione degli Stati civili.

Ben è vero che questi sogni di un impero universale si dileguarono col medio evo; nè le fantastiche utopie del Campanella nella sua *Città del Sole*, nè i giganteschi tentativi di Carlo V, e l'ultimo di Napoleone I, valsero ad evocarne il ricordo. L'indipendenza degli Stati venne sempre più a consolidarsi ed affermarsi ne' secoli XV e XVI, nei quali s'incontrano altresì i due grandi avvenimenti della caduta dell'Oriente d'Europa sotto la dominazione dei Musulmani, e del trionfo della Riforma religiosa in Inghilterra, in Germania, in Olanda, nella Svizzera ed in altre civili contrade.

IX.

Egli è assai più tardi, e dopo questi avvenimenti, che i primi lineamenti di una disciplina sistematica del Diritto delle Genti vennero in luce sul finire del secolo XVI primamente per opera del piemontese Pierino Bello Uditor Militare negli Eserciti di Carlo V, e dell'anconitano Alberico Gentile, profugo dalla patria per non esser bruciato dall'Inquisizione, e che illustrò il nome italiano nella cattedra dell'università di Oxford, e dopo altri 35 anni, nel secolo XVII, nel celebre trattato dell'olandese Ugone Grozio.

Fu già da me in altra occasione (1) in questo medesimo recinto deplorato come una sciagura per le sorti della scienza medesima, che i suoi fondatori, e sopra tutti il Grozio, affannandosi nella ricerca di una norma autorevole per regolare le relazioni fra gli Stati e risolvere le controversie internazionali, si fossero inchinati all'autorità generalmente accettata e riconosciuta del Diritto Romano. Dimostrai, nè oggi ripeterò, come il Diritto Pubblico esterno di Roma antica fosse la parte peggiore e la più grossolana ed incolta della legislazione di quel gran popolo; come in essa non fosse mai penetrato il soffio riformatore dell'equità Pretoria; come la conquista, la preda e l'occupazione bellica delle cose del nemico rimanessero ancora nella società internazionale titolo giuridico efficace, e modo legittimo di acquisto del dominio, dopo che questi principj e la virtù giuridica del fatto cieco e brutale della forza erano scomparsi dai rapporti di Diritto Privato e dallo stesso sistema del Diritto Pubblico interno de'Romani;

(1) *La vita de' Popoli nell' Umanità*, Prelezione al Corso di Diritto Internazionale Pubblico, Privato e Marittimo, pronunziata nell'Università di Roma nel dì 23 gennaio 1872 dal professore ordinario P. S. Mancini — Roma, 1872, pag. 7 e seguenti.

come infine l'anacronismo dell'adozione di un tal sistema giuridico, applicandolo alla Società moderna degli ultimi secoli, così diversa dalla vecchia Società Romana, e trasformata dal Cristianesimo e dalla civiltà, avesse impresso alla nuova disciplina del Diritto delle Genti una falsa direzione ed un vizio di origine, che pur troppo hanno mantenuto nelle consuetudini internazionali reliquie inveterate di barbarie e d' ingiustizia, che tutti sentono e confessano, e di cui la pubblica coscienza reclama urgentemente l'abolizione e la riforma.

X.

La grande opera Groziana ha avuto numerosi e ciechi ammiratori (1), ma forse fino ad ora non ha trovato un critico diligente ed imparziale. Le angustie dell' ora a noi non consentono che brevi e precipue osservazioni, quasi saggio di una critica più ampia e profonda.

Lasciamo da parte l' ordine vizioso nella distribuzione del lavoro, perchè in un trattato sul Diritto della Guerra egli introduce qua e là le teoriche fondamentali della disciplina del Diritto Naturale sotto forma di lunghe digressioni legate solo accidentalmente al sistema, come ne offre esempio nel secondo libro sulle cause della guerra, dove per essersi dichiarata causa legittima di guerra la *difesa delle proprie cose,* lo scrittore passa ad esporre in non meno di quindici capi tutte le teorie del Diritto Naturale sulla *Proprietà*, sui *Modi di acquisizione originarj e derivativi* della medesima, e sulla materia de' *Contratti.*

(1) Con tale intendimento, benchè con leggerezza di giudizii, fu dettato il lavoro del Caumont, *Etude sur le vie et les travaux, de* Grotius (Paris, 1862).

Può anche vedersi il Burigny, *Vie de Grotius avec l' histoire de ses ouvrages,* 2 vol. — (Paris 1752).

Non mancò al Grozio una chiara nozione del Diritto, facendolo consistere nella *conformità delle azioni con la natura razionale e sociale dell' uomo.* Ma nel suo sistema il principio razionalista rimane tosto abbandonato ed affatto sterile di applicazione, cedendo il posto all' altro erroneo criterio che fa ritenere dal Grozio come prova unica e sufficiente della giustizia o ingiustizia delle azioni le usanze invalse tra i popoli, che egli suppone *effetto di una causa generale* (1), le sentenze de' romani giureconsulti, e l' opinione de' filosofi, de' poeti e de' dotti. Del qual metodo son palesi i difetti, imperocchè per esso il *fatto* si confonde col *diritto*, la *giustizia* si scambia con l' *opinione*, quando fin da' suoi tempi Cicerone aveva avvertito *non* OPINIONE *sed* NATURA *constitutum esse jus,* il dovere giuridico si fa riposare soltanto sopra un fondamento subbiettivo, e la legge naturale vien condannata ad inevitabili contraddizioni ed a perenne mutabilità.

Presuppone il Grozio cosa reale la chimera di uno stato di natura od extra-sociale dell' uomo, sicchè nel suo sistema ogni obbligazione deriva *ex consensu,* ed anche lo Stato ottiene la sua autorità dal *contratto*; errore capitale della dottrina Groziana, che basterebbe a farla rigettare, come ha fatto rigettare quella del Rousseau, mentre questi non fece che copiarla, e vestir l' identica dottrina di una forma seducente, dappoichè l' uno come l' altro disconoscono l' esistenza di diritti essenziali inerenti alla personalità umana ed a quella delle Nazioni, che le convenzioni ed il consenso non possano nè creare nè distruggere.

Da codesti erronei principj si deducono false ed illiberali conseguenze. È legittima la schiavitù, perchè rico-

(1) « Ubi multi diversis temporibus ac locis idem pro certo af- « firmant, id ad *causam universalem* referri debeat, quæ in nostris « quæstionibus alia esse non potest, quam aut recta illatio ex naturæ « principiis procedens, aut comunis aliquis consensus. » GROTIUS, *de Jure Belli ac Pacis : Introduct.*

nosciuta dagli usi e dal consenso de' popoli, e Grozio trascorre fino a concedere il diritto di vita e di morte sullo schiavo. Nella Famiglia esagera l'autorità paterna e maritale, e difende i diritti di primogenitura. Discorrendo della natura ed origine della Sovranità, ammette che essa risieda nella Nazione allorchè esistano leggi fondamentali che limitano la potestà del Principe: ma dove tali garentie non esistono, o il popolo si è sottomesso senza condizioni, o il paese fu assoggettato dalla conquista, il Regno è PATRIMONIALE, e quindi il territorio e la Nazione stessa sono patrimonio del Sovrano. Questa mostruosa teoria Groziana de'*Regni Patrimoniali* meritò giuste e severe censure fino ne'tempi a lui vicini dal Puffendorfio e da altri pubblicisti, e non può che scandalezzare i moderni.

Il Grozio non dubita, applicando il Diritto Romano, della legittimità della *Conquista* de'territorj de'popoli vinti, pareggiandola ad una dedizione senza patti.

Ne'*Regni patrimoniali* egli parimenti approva l'*alienazione* e *cessione* volontaria di territorj consentita dal solo Principe, senza alcun bisogno di assentimento della Nazione o de'popoli ceduti. Le Nazioni, che trovansi poste sotto la dominazione straniera per effetto della conquista o dei trattati, non possono far guerra per rivendicarsi in libertà e per ricuperare la nazionale indipendenza: così i generosi sforzi delle Fiandre per sottrarsi all' odiato giogo di Filippo II, ed il sorgere de' nuovi Stati dell' America del Nord, della Grecia, del Belgio, dell' Italia, sarebbero per lui altrettante violazioni del Diritto delle Genti.

L' ampia estensione che il Grozio attribuisce al Diritto di Guerra eccede ogni tollerabile misura: egli cade nell' errore di attribuire ad ogni nazione un vero *diritto di punire* le altre inosservanti della morale e della giustizia; contro il principio dell' Eguaglianza ed Indipendenza degli Stati ammette il concetto di una *Guerra punitiva* con tutti gli orrori dell' applicazione del principio di espiazione ai rapporti internazionali, e col funesto ef-

fetto di dar colore e pretesto di legittimità ad un sistematico intervento de' più potenti Stati nella vita interna de'minori.

Eccessiva è l'autorità che egli concede ai belligeranti nei loro reciproci rapporti ; diritto di uccidere ogni persona della Nazione nemica, ancorchè estranea alle armate combattenti, inerme ed inoffensiva, anche le donne ed i fanciulli, anche i prigionieri di guerra; diritto di devastare e saccheggiare le proprietà ; diritto di far bottino delle private ricchezze; diritto di cattura e di preda; la proprietà generale de' beni de' vinti può pretendersi che passi nel vincitore.

Ma lo scrittore, atterrito egli stesso da queste conclusioni, consacra gli ultimi capitoli della sua opera a dimostrare che le Nazioni ed i Governi hanno tuttavia un dovere, non però giuridico, bensì *etico* e del foro interno della coscienza, di temperare con usanze più miti ed umane l'esercizio di questo Diritto di guerra, che secondo lui scaturirebbe dal sommo rigore del Diritto delle Genti, e che egli è indotto a reputar legittimo per la pratica secolare de' popoli e le testimonianze concordi degli scrittoti di tutte le età. Ciò mostra che al Grozio si debbono imputare errori d' intelletto e di scienza, anzichè servile bassezza di animo, come ebbe a sospettare il Rousseau.

Conchiudendo, non può negarsi a questo insigne pubblicista un gran merito verso la scienza del Diritto Internazionale, quello di averla strettamente ed inseparabilmente legata al Diritto Naturale, di averne ampliata la estensione ed edificato l' organico ordinamento, dietro la scorta dell' italiano Alberico Gentile, intelletto più forte e liberale del suo, di aver infine contribuito colla potenza e l' autorità della sua parola ad introdurre fin dal suo secolo nelle pratiche della guerra una mitigazione ed una serie di umani temperamenti, benchè egli non avesse ciò raccomandato altrimenti, che come un dovere morale di coscienza. Ma la inesattezza de' suoi principj scientifici,

la sanzione da lui data ne'termini di stretto diritto agli abusi della forza invalsi e praticati fino a' suoi tempi, e l'impotenza della sua teoria giuridica fondata sulla onnipotenza del consenso ad ogni opera riformatrice preparano gli erramenti, ne' quali all'ombra ed autorità del suo nome la scienza si aggirò ne' secoli posteriori, e spiegano l'immenso e non mai cessato favore che i potenti non isdegnarono di accordare ai lavori del Grozio e de' suoi discepoli.

Ecco adunque l'uomo salutato, benchè senza intera giustizia, come il fondatore della scienza del Diritto Internazionale; ecco il largo tributo di errori di ogni genere pagato al suo secolo nella dottrina da lui insegnata, e che intorno a sè raccolse schiera così frequente di seguaci e commentatori.

XI.

Le altre Scuole edificarono il sistema delle relazioni internazionali o sopra i fortunati successi della *Forza,* applicando le dottrine dello SPINOSA e dell'HOBBES, anche quando non lo confessassero, dalla quale teorica essenzialmente non differisce quella non men codarda di una scuola dottrinaria che ha tutti per legittimi i *fatti compiuti*: o sulla chimera di un primitivo *Contratto sociale,* come il LOCKE ed il ROUSSEAU: ovvero unicamente sul *volontario consenso degli Stati, espresso o presunto,* cioè *Pattizio* o *Consuetudinario,* quale fu la dottrina dell'Ubero, de'due Coccei, e dell'olandese Bynkershoeck, il quale non dubitò concluderne non esservi Diritto delle Genti fuorchè per gli Stati che vogliano riconoscerlo e sottomettervisi, e qual'è sostanzialmente il punto di partenza benanche della scuola Inglese: o in fine, pur risalendo all'autorità necessaria di una *legge morale* superiore alle libere volontà, e che ob-

bliga gli Stati come gl' individui ad osservarla, non riconoscono tra le Nazioni eguali ed *indipendenti* veri rapporti di *ordine giuridico*, ma le considerano reciprocamente nel così detto *stato di natura*, negando che esista il *Diritto* ove manchi il *superiore* promulgatore della *legge*, e la *sanzione* per garantirne l'*esecuzione;* e così riescono alla sconsolante conclusione, pel riposo dell'uman genere funestissima, che non esiste punto un *Diritto delle Genti* obbligatorio per le Sovranità ed i Governi, ma soltanto un complesso di etici precetti, una *Morale internazionale*. Tal'è sostanzialmente l'ultima parola de' sistemi anche di moderni ed accreditati scrittori, come il VATTEL ed il WHEATON.

A chiarire codesta estrema conseguenza si affaticarono le moderne scuole della dotta Germania, seguendo un doppio indirizzo, l'uno *positivo*, l'altro *ideale e filosofico*. Ma la Scienza per opera loro nè pure pervenne ad assidersi sopra base salda ed inconcussa.

Il DE GAGERN ed il KALTENBORN, che dettarono entrambi una *Critica del Diritto delle Genti*, demolirono, ma non edificarono. (1) Il PUETER, l'HAELSCHNER, l'OPPENHEIM, il MOHL, lo stesso HEFFTER, ponendo a fondamento del Diritto delle Genti la *Volontà* ovvero la *Coscienza* de' singoli Stati, non poterono giammai innalzare un solido edificio scientifico.

Il primo confuse interamente la sfera dei rapporti di *Diritto* con quelli della *Morale*, e definì il *Diritto delle Genti* « l'equità, la moralità, la giustizia, la virtù somma « e massima che in questa terra possa conoscersi. » Ed altrove: « Scienza, Diritto, Bisogni, prosperità generale, questo si chiama nel suo complesso *Diritto delle Genti* (2). »

(1) DE GAGERN, *Kritik des Völkerrechts*, 1840. KALTENBORN, *Kritik des Völkerrechts*, 1847.

Può consultarsi con frutto una importante disserzione del nostro illustre collega ed amico BULMERING professore nell'Università di Dorpat, col titolo *De natura Principiorum Juris inter Gentes positivi.* (Dorpati Livonorum, 1856).

(2) DE GAGERN, *Kritik des Völkerrechts*, pag. 2, 52.

L' altro deplora mancar pur troppo tuttora alla disciplina un certo e fermo principio (1), e due ne propone, l'uno *obbiettivo* consistente nella *vita comune internazionale* (In den Internationalen Gemein existenz), l'altro *soggettivo* nella *Sovranità delle singole Nazioni* (in der Souveränetät), cui spetta determinare la forza intensiva (die Intensivität) della comunione internazionale (jener internationalen Gemeinschaft) (2). Egli richiede come egualmente necessario nella vita del Diritto il concorso della *Personalità de' singoli* (die Persönlichkeit) e della *Comunione di tutti*; ma è facile accorgersi che tutta la economia, l'autorità e l'estensione delle leggi internazionali vengono in realtà in tal sistema a subordinarsi ancor nuovamente all'arbitrio ed alla volontà de' singoli Stati.

Anche il PUETTER fa dipendere il Diritto delle Genti dalla *mutua agnizione degli Stati*, e perciò sempre dalla loro *libera volontà* (3).

Altri, come HAELSCHNER (4), l' OPPENHEIM (5), e lo stesso HEFFTER (6), sostituiscono alla *comune volontà* il concetto di una *comune coscienza giuridica*, che si manifesta ne' costumi, nelle pratiche e negl'istituti di diritto e nelle legislazioni nazionali, e perciò sempre *vincolo subbiettivo*, e limitato tra popoli ravvicinati da somiglianza di istituzioni e di condizioni di civiltà, senza che la Scienza si elevi a considerare esistenti fra tutte le creature umane, per la identità della natura e del fine, vere e proprie *relazioni*

(1) KALTENBORN, *Kritik des Völkerrechts*, pag. 228, 4.

(2) KALTENBORN, *Kritik des Völkerrechts*, pag. 3, 12. — Berl. Jahrb f. w. krit. Jun, 1846, n 109, 110, 111, 112, 113

(3) PUETTER, *Beitrag zum Völkerrechts Geschichte und Wissenschaft*. Leipzig, 1843.

(4) HAELSCHNER, *Zur wissenschaftlichen Begründung des Völkerrechts* nella EBERTZ' s *zeitschrift für volkstümlichen Recht und national Gesetzgebung*, Parte I, pag. 26 a 66.

(5) OPPENHEIM, *Sistem des Völkerrechts*, Francoforte s. m. 1845.

(6) HEFFTER, *Das Europeische Völkerrecht*, Ediz. II, Prefazione pag. VIII.

giuridiche obbligatorie anche fuori de' limiti della città e della Nazione, indipendenti da ogni arbitrio di volere, e da ogni elemento contingente e mutabile di subbiettivo concorso.

XII.

La scuola Filosofica Alemanna, che inaugurò una razionale riforma de' principii del Diritto per opera di quel maraviglioso intelletto di EMANUELE KANT, esordì da' grandi concetti della *Libertà*, limite a sè stessa e fondamento della coesistenza degli uomini come Soggetti giuridici, e della *Personalità Umana* fine a sè medesima, ed incapace di divenir semplice *mezzo* de' fini altrui. Questi principii, malgrado l'aspetto puramente negativo del sistema del Kant, trovarono felici applicazioni nell'ordine internazionale, derivandone il diritto d'*Indipendenza*, d'*Inviolabilità* e di *Eguaglianza* degli Stati, il dovere di ogni Stato di non immischiarsi ed intervenire nelle interne discordie delle altre Nazioni, la condanna delle guerre di *punizione* e di *conquista* (Bellum punitivum et subjugatorium). Illegittima la dichiarazione di guerra de' Governi senza il libero consentimento delle Nazioni. La Guerra mezzo di *difesa*, ma non di *acquisto*. Le Nazioni membra di una grande e naturale Società *cosmopolitica*. Le Nazioni sono tuttora in uno stato di guerra, ma una tale condizione in esse induce un dovere perfetto di uscirne, e di costituirsi in uno stato permanente di comuni leggi e garentie, cioè in una specie di federazione. Da ciò il Kant fa discendere il suo progetto di Pace perpetua. È impossibile disconoscere l'alto valore filosofico di questi concetti del Kant, benchè da lui soltanto abbozzati, e lasciati senza sufficiente svolgimento.

Il pensiero filosofico del Kant trovò in Germania una dotta schiera di avversarii nella *Scuola Storica*, mentre ebbe

la sua evoluzione ideale nelle dottrine di Fichte e di Schelling, ed a nostro avviso la sua degenerazione in quella di Hegel, dopo del quale la Germania quasi satolla di codeste metafisiche astrazioni sembra ritrarsene, come da vani giuochi dello spirito, per cercare in altre vie la sua potenza e grandezza.

Ma la *Scuola Storica*, sorta come protesta patriottica contro l' invasione delle idee e delle armi Francesi, e venuta in altissimo credito per le sue dotte e stupende investigazioni su' monumenti del passato, faceva retrogradare di un secolo il *Diritto delle Genti*, riducendolo all'autorità della semplice consuetudine de' popoli, e provandosi anzi ad estendere lo stesso criterio a fonte di ogni altro privato e pubblico Diritto. Per questa scuola il Diritto razionale, come lo hanno concepito la filosofia kantiana e la francese del XVIII secolo, e come lo hanno a traverso di errori ed eccessi applicato le due grandi rivoluzioni liberali dell'Inghilterra e della Francia, non esiste, od è lettera morta: non vi ha di reale e vivente che il Diritto, figlio delle costumanze, e del suo naturale e per dir così fatale sviluppamento. Ogni legislazione, che da altre fonti deriva, è artificiale e sterile. In questo sistema non ha senso parlare dell'influenza della ragione e della giustizia sulle istituzioni; il progresso del diritto è spontaneo come quello della lingua; non è possibile che per una specie di vegetazione naturale poco dissimile da quella di una pianta. Questa Scuola adunque, strettamente racchiusa ne' suoi confini, e non vivificata da alcun raggio di luce razionale, sopprime la potenza vera del Diritto e della eterna giustizia a profitto del fatto brutale; toglie alla libera iniziativa degli uomini, che interrogano i precetti della ragione, ogni efficace azione ed influenza nel progresso delle leggi scritte e delle civili istituzioni: questi giureconsulti, settatori della fatalità, che dichiarano la filosofia, cioè la libera coltura della ragione, impotente a fare il bene, ricoprono di un velo la vera grandezza

dell' idea del Diritto, la possanza della libertà umana, e l' attività creatrice del genio de' grandi riformatori delle umane società.

Per l' opposto ne' libri del FICHTE e dello SCHELLING l'idea del diritto grandeggia e domina le evoluzioni storiche delle sociali aggregazioni: il FICHTE in ispecie, ponendosi sull' orme del Kant, crede pure che lo stato di assoluta separazione in cui vivono gli Stati è uno stato di guerra e d' iniquità, e che perciò gli uomini hanno gli uni verso gli altri il diritto di costringersi ad uscire da questo stato, e ad ordinare un sistema di garentie de' rapporti giuridici. Egli però trova con ragione che il principio fondamentale del Kant dell'accordo della libertà di ciascuno con quella di tutti è negativo e formale, e perciò insufficiente, se non si determinano altresì i rapporti necessarii tra i popoli e le nazioni.

So di aver pronunziato una grave parola, affermando essere il sistema di Hegel una degenerazione del Kantismo, e l' ultimo limite innanzi al quale si arretra intimorito ed abdica l'idealismo Alemanno. Non v'ha chi più di me consacri un tributo di ammirazione agli arditi lavori dell' Hegel ed alla potenza smisurata del suo intelletto. Ma se il punto di partenza del suo cammino filosofico non è originale, per chi medita sugli scritti del nostro grande e sventurato Giordano Bruno, di cui mi par sempre veder ardere in Campo di Fiori il rogo che gli accese l'efferata tirannide sacerdotale; mi sia dato confessare con franchezza che l'anima mia rifugge atterrita da una dottrina, la quale per la via delle metafisiche speculazioni riesce inevitabilmente alle stesse pratiche conclusioni le più illiberali e nemiche alla pace e felicità degli uomini, che professa la scuola teologica di De Maistre e degli adoratori del *Diritto Divino*. Imperocchè la teoria Hegeliana, come nel *Diritto Pubblico Interno* esagera il panteismo politico ed economico dello Stato, e nondimeno lo colloca al di sotto del sistema religioso della Chiesa, ed a nome della ragione fa l'apologia

de' supplizii di sangue nel modo stesso che il De Maistre non sa vedere altre divinità tutelari delle umane Società che un Principe soggetto al Papa, ed il Carnefice; parimenti nel *Diritto Internazionale* l'una e l'altra teoria fanno l'apoteosi la più enfatica della GUERRA, che pel De Maistre è cosa divina, e che l'Hegel considera come legge suprema e benefica dell'umanità, dichiarandola sempre giusta, sempre necessaria e sempre utile ne'suoi storici risultamenti. De'quali paradossi, i quali abbagliano gl'intelletti per lo splendore e l'audacia che possono ammirarsi anche in concetti seducenti e fallaci, già fecero giustizia sommi pensatori. Ma a me sia lecito qui pubblicamente dolermi, che quando una dottrina ha compiuto il suo ciclo ne' paesi ove nacque, ed è da essi ripudiata, non manchino nella Italia nostra alte e privilegiate intelligenze, alle quali sorrida l'impresa di volerle mantenere in credito ed onore presso l'italiana gioventù, anzichè educarla a nuovi ed originali studî, o a risuscitare le tradizioni scientifiche delle nostre scuole nazionali di filosofia, che dalla più remota antichità fino a secoli da noi poco lontani lasciarono documenti ed ammaestramenti ammirati da'sapienti di ogni altro paese.

XIII.

Di una scuola di *Diritto Internazionale* nata in Italia da un quarto di secolo ne' giorni de'lutti e delle calamità della patria nostra a me non spetta di favellare e dar giudizio, per la parte che ebbi a' suoi studii e lavori. Essa riposa sopra un'intima alleanza de' *principii razionali* e *filosofici* del Diritto con le conclusioni alle quali pervengono le dotte e pazienti ricerche della scuola *storica* e *sperimentale.* Essa considera la *Umanità* come una

grande e naturale Società di *Nazionalità eguali ed indipendenti, coesistenti sotto l'impero per esse obbligatorio della* LEGGE SUPREMA DEL DIRITTO. Essa deriva da questo alto e fecondo principio conseguenze assai lontane da quelle della scuola Groziana, ma conformi ai bisogni ed ai progressi dell'umano incivilimento, ed ai voti di riforma che da ogni parte investono il vecchio campo scientifico del *Diritto delle Genti.* E l'Italia può andar lieta ed orgogliosa della sorte a lei toccata di essere stata la prima ad applicare benanche nell' ordine pratico della vita reale la nuova teoria della Nazionalità, che essa la prima aveva nell' ordine delle idee insegnata e difesa, ed a sostituire nei rapporti esterni degli Stati al vecchio *principio Feudale* il nuovo *Diritto Nazionale* fondato sull' autonomia giuridica de' popoli, e sulla sovranità della loro coscienza per decidere de' proprii destini.

Nè minor argomento di compiacenza per noi esser debbe il veder già venuta in fama una schiera di valorosi scrittori italiani intorno a questa scienza, e ad essa rivolgersi con culto di peculiar predilezione gli studi di molti eletti giovani ingegni, sicchè non ha guari in un solenne convegno de' più insigni cultori di questa disciplina ebbe a riconoscersi, che in questo ramo dell' umano sapere la Scuola Giuridica italiana per copia e severità de' lavori venuti in luce nell'ultimo decennio non teme confronti con ogni altro paese (1).

(1) Nelle solenni Conferenze dell' *Istituto di Diritto Internazionale*, che ebbero luogo non ha guari a Ginevra nell' agosto del corrente anno 1874, in seguito alle relazioni fatte a quella dotta adunanza dal prof. *Pierantoni* sulle pubblicazioni Italiane di Diritto Internazionale nell' ultimo biennio, e dal prof. *De Martèns* sulle pubblicazioni Russe.

XIV.

Pervenuto a questo punto del mio discorso, e volgendo lo sguardo alle condizioni in cui trovasi la Società internazionale, spontanea scaturisce la illazione della manifesta ed urgente necessità di una riforma da apportarsi con avvedimento e larghezza in questa parte importantissima, e finora così poco avventurosa, delle discipline giuridiche, che è la scienza del Diritto delle Genti. E l'oggetto ed il fine pratico di questa scienza richiedono altresì che siffatta riforma, più che solitaria meditazione di qualche intelletto, sia opera collettiva e concorde, acciò tutt' i dubbi vengano ponderati, e le conclusioni accettate dai maestri della scienza, e raccomandate dalla loro autorità alla potente influenza della pubblica opinione, alla quale nella maturità de' tempi si piegano Parlamenti e Governi.

Rammentando gli ostacoli innanzi enumerati che per secoli si opposero al nascimento e poscia al razionale impero di un Diritto delle Genti degno di secoli e popoli civili, dobbiamo rallegrarci vedendoli ormai cessati. Scomparvero non solo l'Impero, ma altresì finalmente il Papato politico, le cui postume ambizioni di dominazione non possono suscitare presso tutte le Nazioni incivilite che diffidenze e timori. L'Italia distruggendo la potestà temporale de' Papi, ha il merito di aver reso un grande e non facile servizio alla civiltà e libertà del mondo intero: essa saprà senza violenze ed ingiustizie, ma con provvide leggi e con vigore di coscienza acquistarsi un secondo merito nell' impedire, sentinella vigile, ad una istituzione appena tollerabile nel medio evo di rialzare giammai il capo dal sepolcro in cui fu chiusa. Il Diritto Romano, come autorità di legge, scomparve esso pure, e non è più che autorità di ragione dove soltanto si mostri di accordo coi

sommi ed eterni principii di giustizia sociale, ed in armonia con le mutate necessità de' tempi. Il sogno della Monarchia universale non è più sollazzo dei pensatori e delirio di conquistatori. L' eguaglianza e l' indipendenza degli Stati, la regola che non debbano intervenire nelle interne contese delle altre Nazioni, la competenza della volontà nazionale a determinare il governo e la costituzione di ogni Stato, la libertà delle comunicazioni e dei commerci internazionali, l' orrore della guerra ed il dovere di renderla sempre più rara e difficile, e di limitarne le calamità e i disastri, la fede de' pubblici trattati, il rispetto e l'inviolabilità delle ambascerie, la cooperazione in comune a tutte quelle istituzioni mondiali che producano sicurezza ed incremento alle relazioni internazionali, sono ormai massime fondamentali entrate definitivamente, benchè non scritte, nella pratica odierna del Diritto delle Genti, nè alcun Governo oserebbe contravvenire ad esse apertamente senza temere di esser posto al bando della civiltà.

Si aggiunga il fatto, che può dirsi caratteristico del nostro secolo, cioè la frequenza immensamente cresciuta, e fuor di ogni proporzione coi secoli precedenti, de'contatti internazionali, per le ampliate navigazioni ed i più estesi commerci, per le mirabili influenze del vapore e dell'elettrico, per la sviluppata attività dello spirito di associazione e delle speculazioni industriali, per la quotidiana facilità de'viaggi, pel gran numero di stranieri residenti in quasi tutti i paesi; ed ognuno comprenderà quanto più vivo oggidì si senta il bisogno che i rapporti internazionali, anzichè abbandonarli al pericolo degli arbitrii e delle dispute, vengano regolati da norme riconosciute e sicure.

Dopo i torrenti di sangue versati nelle guerre della rivoluzione francese e del primo impero, l'Europa sembrò respirare, ed una lunga pace, turbata da qualche fugace accidente bellico, la fece addormentare nella lusinga che l'epoca delle grandi e calamitose guerre fosse chiusa per

sempre, e che ormai il Diritto delle Genti non fosse che il Diritto de' Commerci e della Pace. Ma pur troppo le terribili lotte, che negli ultimi anni scoppiarono inaspettate ed insanguinarono i due continenti, la guerra americana di secessione e la guerra franco-germanica, dissiparono la fallace illusione, e la pace armata in cui oggi vive l'Europa rassomiglia ad una continua e rovinosa minaccia di guerra.

Da ciò derivano le sollecitudini più che mai diffuse e vivaci della pubblica coscienza in tutte le contrade del mondo per invocare dagli uomini di scienza la concordia delle idee, e dai governi la moralità e sincerità de' propositi, e per introdurre nel sistema del Diritto delle Genti quelle essenziali riforme e quelle necessarie garentie, senza le quali l'indipendenza de' popoli, la giustizia internazionale, la sicurezza e la tranquillità del mondo si riducono a vano ludibrio di parole.

XV.

Invero, che manca alla perfetta costituzione ed ordinamento della Società Internazionale? Tre grandi cose:

La Legge;
Il Giudice;
La Sanzione.

Quanto alla Legge, ciò che appunto si chiede con la codificazione del Diritto delle Genti è di sostituire testi scritti e chiari della *Legge Internazionale* obbligatoria per gli Stati, dove oggi non sono che *usanze* e *dottrine* più o meno oscillanti e controverse.

È egli ciò possibile? Ed è giunta l'ora in cui l'umanità possa consacrare i suoi sforzi al malagevole tentativo con speranza di successo?

Certamente in nessun secolo come nel nostro si appalesarono propizie le opportunità di una riforma, la quale può dirsi la sua vocazione, come quella del secolo XVIII fu la riforma negli ordini del Diritto Pubblico Interno. Ogni secolo sembra avere nel mondo della storia una propria e speciale vocazione. Ripudierà il secolo XIX, o si mostrerà degno di compiere la sua, la riforma e la codificazione del Diritto delle Genti, e l'ordinamento di una Giustizia internazionale?

Già l'opera ferve, e specialmente negli ultimi anni l'Europa e l'America non si mostrarono pigre ed indifferenti, ma con nobile gara si affaticano al conseguimento dell'immenso e benefico scopo. Ad esso convergono gli studj della scienza e le deliberazioni della politica.

Nell'ordine scientifico un benemerito Comitato Americano ed un Comitato Britannico con ardita iniziativa eccitarono a preparare una generale Codificazione scritta del Diritto delle Genti. Essi erano una emanazione delle molte Società degli Amici della Pace, cresciute e propagate nella Gran Brettagna, in America ed in altre contrade di Europa, per promuovere con gli scritti, con le discussioni e con ogni legittima influenza l'abolizione della Guerra. Questa unica e generale Codificazione era un grande pensiero, ma impresa troppo difficile a realizzarsi ad un tratto nella sua complessiva integrità, ove si consulti il giudizio prudente degli uomini cui la pratica dei pubblici negozj procacciò esperienza e convincimento dei potentissimi ostacoli che oppongono le tradizioni, gl'interessi, le diffidenze ed i cauti accorgimenti della politica a tanta mole di riforma. Forse più avveduto ed abile consiglio sarebbe intraprendere modestamente riforme parziali, e contentarsi di codificare le norme regolatrici di particolari ordini de' rapporti internazionali, e di procurarne l'adozione, conciliando a queste parti nuove di legislazione universale e mondiale quel credito e quella fiducia di cui si è avari ad ogni novità, riserbando così al tempo l'ufficio

di ricomporre queste diverse leggi speciali nel sistema organico di un Codice completo.

Ma un' osservazione, che sfugge a coloro che affrettano coi loro voti la codificazione del Diritto delle Genti, è quélla essenzialissima, che non può ragionevolmente richiedersi l' accordo de' pubblici Poteri e de' Governi dove non ancora si è riuscito ad ottenere la concordia della scienza e la persuasione ne' suoi più insigni cultori.

Due progetti di un Codice Internazionale furono in questi ultimi anni elaborati e sottoposti all' esame dei dotti, l' uno dal BLUNTSCHLI, celebre professore dell' Università di Heidelberga (1), l' altro da DAVIDE DUDLEY-FIELD, famoso giurista americano (2). Sopra moltissimi soggetti l'uno dei Progetti non rassomiglia all' altro, nè solo nelle formole legislative, la cui proprietà ed esattezza sono nondimeno merito essenziale di lavori somiglianti, ma ben anche nella sostanza del loro contenuto.

Altri scrittori disputano tuttavia pugnanti intorno ad un gran numero di argomenti e questioni che appartengono al dominio della Scienza.

È debito adunque anzitutto di comporre codesti dissidii nell'ordine scientifico. Convien che la luce si faccia, e risplenda agli occhi di tutti, e che sopra codeste questioni si formi ormai un'opinione dominante, e dai migliori accettata, prima che i Governi possano dirsi in mora di adottarla e tradurla in legge positiva.

A tal fine nobilissimo intese la creazione, che ebbe luogo due anni or sono precipuamente per cura e merito di GUSTAVO ROLIN - JAEQUEMYNS, di un *Istituto* scientifico *di Diritto Internazionale*, composto di soli cinquanta tra i più reputati giuristi, scrittori e cultori speciali di questa parte

(1) BLUNTSCHLI, *Il Diritto Internazionale codificato*, 2ª ediz., 1873.

(2) *Prime linee di un Codice Internazionale del giurista americano* DAVIDE DULEY-FIELD, *preceduto da un lavoro originale dal traduttore* AUGUSTO PIERANTONI (Napoli, 1874, editore *Jovene*).

delle scienze giuridiche di Europa e di America. Essi si propongono con assidui ed ordinati studj e corrispondenze, e raccogliendosi in annuali convegni, di consacrare i loro sforzi alla riforma ed alla codificazione progressiva del Diritto delle Genti, mercè l'opera e l'autorità collettiva de'rappresentanti di questa Scienza nobilissima. Gli Statuti di questo Corpo scientifico lo rendono cosmopolita, ed affatto indipendente da tutti i Governi, condizione necessaria alla sua imparzialità e morale autorità (1). Pubblica i suoi lavori (2). Si adunò prima a Gand, poscia a Ginevra, e pel nuovo anno è convocato all'Aja. I primi soggetti de'suoi studj furono della maggiore importanza e convenienti al bisogno de'tempi. Fu studiato un tipo o sistema di *Procedimento*, di cui i Governi possano far uso negli *Arbitrati Internazionali*. Furono esaminate e discusse le *tre regole* di *Neutralità marittima*, che l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America stipularono nel Trattato di Washington nel sottoporre ad arbitramento le loro controversie per i danni prodotti dall'*Alabama*. Si è intrapresa una codificazione parziale, comprensiva però dell'intero *Diritto Internazionale Privato*. Ed altri argomenti ora posti allo studio, oltre quest'ultimo, sono: l'*abolizione che la scienza da gran tempo invoca delle Prede Marittime*; un'altra codificazione parziale, ma sommariamente ardua, delle *leggi regolatrici della Guerra;* ed un esame de' mezzi per render comune l'uso ed il benefizio del Diritto delle Genti de'popoli di Europa anche alle Nazioni men civili del lontano Oriente, come il Giappone e la Cina, facendo cessare in questa materia quei limiti irrazionali, che pretendevano circoscrivere l'uso e l'autorità della legge internazionale soltanto a popoli che professas-

(1) *Communications et Documents relatifs à la fondation de l'Institut de Droit International.* Gand 1873.

(2) Nella *Revue de Droit International* (Gand), che è l'organo delle pubblicazioni dell'Istituto, eccellente raccolta diretta da' miei dotti amici e colleghi signori Rolin Jaequemyns, Asser e Westlake, sommamente benemeriti della scienza del Diritto Internazionale.

sero determinate credenze religiose. L'Istituto ha Comitati Nazionali, che ne dipendono, in Francia, in Italia, in America. Gli sta accanto una Conferenza più ampia di pubblicisti, economisti e filantropi, i quali ne propagano le dottrine, e cooperano al medesimo scopo, esercitando la loro influenza sulla pubblica opinione. Questa istituzione, ancorchè giovane ancora, festeggiata con singolari dimostrazioni di favore e di ospitalità dalle popolazioni e da'Governi dei paesi ove tenne le sue prime adunanze, ha già acquistato molte simpatie dovute alla grandezza ed al disinteresse del suo scopo, altrettanto scientifico che umanitario e cristiano; e già risuonarono le sue lodi nelle Università di Edimburgo (1) e di Vienna (2), nell'Istituto di Francia (3) e nell'Accademia di Pietroburgo (4), e da per tutto negli organi della pubblica stampa. Nè son mancate voci autorevoli e competenti, le quali lo hanno salutato come l'istituzione la più importante e profittevole ai pro-

(1) Il Lorimer, professore nell'Università di Edimburgo, ne fece soggetto di una pubblica Lezione nel 4 novembre 1873. Vedi *The Edinburg Courant*, nov., 5, 1873 — *The Journal of Jurisprudence and Scottisch Law Magazine*, decembre 1873 — e l' *Albany Law Journal* del 27 decembre 1873.

(2) Il Neumann, professore di Diritto delle Genti nell'Università di Vienna e membro della Camera dei Signori, pubblicista reputatissimo, ed autore di molti importanti lavori politici e giuridici; pubblicò le sue opinioni sull' Istituto in un suo scritto col titolo *Vom ewigem Frieden* nella *Zeitschrift für das Privat und Öffentliches Recht der Gegenwart*, 1874.

(3) Nelle varie comunicazioni fatte a quell'insigne Consesso dall'illustre e benemerito Carlo Lucas sulla Guerra e sugli Arbitrati Internazionali, le quali da parte di quell'infaticabile veterano cultore delle discipline sociali sono ad un tempo un servizio alla scienza ed all'umanità.

(4) Rapporto intorno all'Istituto di Diritto Internazionale letto all'Accademia Imp. delle Scienze in Pietroburgo dal Sig. W. Besobrasoff.

gressi della civiltà fra quante in questi ultimi tempi siansi vedute sorgere (1).

XVI.

Se questi sono gli sforzi spontanei e generosi de' cultori della Scienza, non è a dire che i reggitori degli Stati siano rimasti dal loro canto indifferenti ed inoperosi.

Esiste già un certo numero di leggi e massime internazionali adottate concordemente dal consenso degli Stati sopra speciali argomenti di comune interesse, e ridotte in iscritto. Un primo esempio se n' ebbe ne' grandi principii esplicitamente riconosciuti ed accettati nella stipulazione de' più memorabili Trattati generali che regolarono i destini d'Europa; così nel Trattato di Westfalia la garentia del *libero esercizio dei Culti*; in quello di Utrecht il *libero esercizio del Commercio;* in quello di Vienna del 1815 la *libera Navigazione dei Fiumi*, e l'*abolizione della Tratta de'Negri;* in quello di Parigi del 1856 l'*abolizione della Corsa marittima*, la *libertà del Commercio in tempo di guerra*, e l' obbligo del *preventivo sperimento di una Mediazione amichevole* avanti ogni dichiarazione di guerra.

Poscia parimenti per accordo pattizio degli Stati, in seguito a speciali Conferenze de' loro delegati, si son venute stipulando Convenzioni internazionali Postali, Telegrafiche, Monetarie, Sanitarie, e somiglianti.

Non trattasi adunque che d'imitare questi provvedimenti, e di estendere gli esempi testè addotti anche ad altre materie.

Potrebbero sopratutto adottarsi norme e regole uniformi in tutt' i paesi pel *trattamento degli stranieri*: per le *franchige e facilitazioni al Commercio ed alla Navigazione marittima* (salva la diversità delle tariffe): pei *Matri-*

(1) Neumann nel lavoro sopra citato.

monii, e per le ***Successioni degli stranieri*** : per l' ***esercizio delle Giurisdizioni Consolari***: per le ***Estradizioni de' delinquenti***: per le ***immunità personali e locali degli Ambasciatori e de' loro dipendenti***, e per altre importanti funzioni della vita internazionale.

Quasi in tutte queste materie esiste un numero sterminato di Trattati tra loro più o meno difformi, ogni Nazione avendo Convenzioni distinte e diverse con quasi tutte le altre. Sarebbe facile, consentaneo alla ragione, e di manifesta utilità, che in Conferenze di delegati de' varii Governi si procedesse di accordo ad una revisione sistematica di questo immenso cumulo di Trattati, surrogando ad essi sopra ciascuna materia una legge internazionale uniforme, accettata con una Convenzione comune a tutti gli Stati.

Altre iniziative per simili Conferenze intorno ad argomenti de' più importanti emanarono dal Governo Italiano e dal Governo Olandese, il primo de' quali fin dal 1861 deliberava, e nel 1867 effettuava l' apertura di negoziati diplomatici per ottenere dagli altri Stati l' adozione di norme uniformi a decidere le controversie di Diritto Internazionale Privato, ed il tentativo, già in parte coronato da successo, è sospeso, non abbandonato (1): l'altro, ripigliando una parte della proposta Italiana, invitava in quest' anno stesso i Governi a far da una Conferenza studiare una Convenzione per facilitare l' esecuzione de' giudicati stranieri (2).

(1) Intorno a questi negoziati ufficiosi, che già furono affidati allo stesso autore del presente scritto, veggansi la di lui *Prelezione* innanzi citata del 1872, ed una sua *Relazione* all'Istituto di Diritto Internazionale di Ginevra intorno la « Utilità di rendere obbligatorie « per tutti gli Stati sotto la forma di uno o più Trattati inter- « nazionali alcune regole generali del Diritto Internazionale Privato « per assicurare la decisione uniforme dei conflitti tra le differenti « legislazioni civili e criminali — 1874 ».

(2) Veggasi la *Relazione* anzidetta.

Finalmente di gran lunga più importante fu l'iniziativa dovuta in quest'anno stesso all'Imperatore delle Russie, il quale mosso da magnanimi intendimenti, che gli assicurano la riconoscenza della storia, riuscì a convocare in Bruxelles una Conferenza di rappresentanti di tutte le Potenze di Europa, per deliberare sopra una serie di disposizioni legislative contenenti precetti e divieti intesi a mitigare le calamità della Guerra, ed a prevenire il ritorno di deplorati abusi ed eccessi, il che costituirebbe presso a poco la codificazione del Diritto della Guerra, certamente uno dei capitoli più ardui e difficili di un Codice Internazionale. Com' era da prevedersi, una simile proposta doveva suscitare difficoltà e sinistre interpretazioni; ma allorchè sarà posto sotto gli occhi del pubblico il testo emendato e modificato della Dichiarazione collettiva che adottar si dovrebbe dalle Potenze rappresentate a Bruxelles, l'opinione imparziale tributerà il suo plauso al nobile tentativo di riforma e di codificazione intrapreso da così alto luogo, e giudicherà i veri motivi della ripugnanza, se alcuno dei Governi non dubiti assumerne la responsabilità in faccia al mondo civile (1).

(1) Il Progetto di Convenzione, che già vide la luce, fu elaborato nella Cancelleria degli Affari Esteri di Pietroburgo specialmente per cura dell'illustre barone Jomini, Plenipotenziario della Russia nella Conferenza di Bruxelles, e Presidente della medesima. Sappiamo che in seguito alla discussione fattane in quell'eminente Consesso, nel quale l'Impero Germanico, con esempio non imitato da altri Governi, volle farsi rappresentare da uno de' più illustri uomini speciali di scienza dell' Allemagna, dal professore Bluntschli, si reputò opportuno di sostituire alla Convenzione la forma di una Dichiarazione collettiva delle Potenze dalle quali fosse accettata e sottoscritta. Da private comunicazioni, pur rispettando ogni dovere di discrezione, crediamo poter fin da ora raccogliere ed esprimere il convincimento, che l'intero lavoro, anche dopo le modificazioni e limitazioni introdotte nella Conferenza, è inspirato dai grandi principj, e dallo scopo non già di favorire i potenti e gl' invasori, ma di circondare di protezione i popoli deboli ed esposti alle invasioni, e che la sua adozione costituirebbe un segnalato progresso nella civiltà del mondo.

Concludiamo adunque, che il nostro secolo sente la propria vocazione, ed è ambizioso di adempierla. Perseveranza e concordia di sforzi degli uomini di Scienza e degli uomini di Stato potranno venire a capo di questo immenso progresso dell' umana civiltà, di cui saranno inestimabili i prossimi ed i lontani effetti.

XVII.

I limiti a me imposti, e che mi duole di avere ormai trapassati, mi consentono appena di consacrar fugaci parole agli altri due bisogni della Società Internazionale: la GIURISDIZIONE per applicare la legge e decidere le controversie: e la SANZIONE per l'esecuzione del giudicato.

L'argomento degli *Arbitrati Internazionali,* come la forma più appropriata di giustizia tra gli Stati, e men ripugnante alla loro Sovranità ed indipendenza, è uno di quegli argomenti che negli ultimi anni occupò così ampiamente scrittori, convegni scientifici, parlamenti e governi, da poterne desumere la misura della vivissima ed impaziente sollecitudine della vivente generazione per sostituire alla cieca e sanguinosa brutalità della forza sperimenti di ragione e forme di giudizj nella decisione delle controversie internazionali.

Fu grande merito de' Governi di due potenti Nazioni, l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America, di aver fatto tacere le nazionali ire e suscettibilità, e di aver affidato ad un Tribunale di Arbitri la risoluzione della grave e scabrosa questione che tra essi agitavasi per effetto de' danni arrecati dall' *Alabama* e da altre navi armate in guerra durante il conflitto Americano. E fu merito altresì degli Arbitri, a capo de' quali vedemmo con orgoglio una delle

più cospicue illustrazioni della scuola giuridica italiana (1), di aver colla loro imparzialità e civile prudenza soddisfatto l'opinione pubblica di Europa, e conciliato al sistema degli Arbitrati Internazionali quella simpatia e fiducia che prima ben pochi erano disposti a concedergli. Le dichiarazioni fatte nel Senato di Washington prima che si conoscesse l'esito del giudizio arbitrale, la prontezza con cui il Governo Inglese senza opposizione veruna accettò ed eseguì la sentenza, furono uno spettacolo edificante per gli amici della civiltà e della pace, e moltiplicarono il numero dei fautori degli Arbitramenti tra le Nazioni.

Fu allora che le Assemblee legislative di Europa e di America con l'autorità solenne de' loro voti consacrarono codesto sistema semplice ed efficace di giustizia internazionale. A tutti son note la deliberazione del Parlamento Britannico presa a debole maggioranza e contraddicente il Governo, quella ben più memorabile del Parlamento Italiano perchè unanime e dal Governo nobilmente consentita (2), e le altre de'Parlamenti di Sve-

(1) Il conte FEDERICO SCLOPIS, autore della *Storia della Legislazione Italiana*, già Presidente per lunghi anni del Consiglio del Contenzioso Diplomatico presso il nostro Ministero degli Affari Esteri, nel quale ufficio chi scrive ebbe l'opportunità, come membro dello stesso autorevole Consesso, di ammirare nel suo illustre capo le rare ed eminenti qualità che più si desiderano negli uomini di Stato.

(2) La discussione nella Camera dei Deputati Italiana ebbe luogo nel 24 novembre 1873, sopra mozione fatta dall'autore del presente scritto. Essa, con l'adesione dell'on. Ministro degli Affari Esteri (VISCONTI-VENOSTA) a nome del Governo, e della Commissione del Bilancio per mezzo del suo Relatore (BOSELLI), fu dalla Camera approvata alla UNANIMITA'. Erano presenti a quella memorabile discussione l'illustre ENRICO RICHARD autore della simile proposta nel Parlamento Inglese, e l'americano DUDLEY FIELD. La formola della mozione fu la seguente: «La Camera esprime il voto, che il Governo del Re « nelle relazioni straniere si adoperi a rendere l'Arbitrato mezzo accettato e frequente per risolvere, secondo giustizia, le controversie « internazionali nelle materie suscettive di arbitramento; proponga « nelle occasioni opportune d'introdurre nella stipulazione dei trat-

za, di Grecia e degli Stati Uniti, le quali raccomandarono l'istituzione degli Arbitrati, espressero il voto che essa divenisse sempre ordinaria e frequente nella risoluzione di tutte le controversie internazionali sempre che riguardassero materie suscettive di tale procedura, e che venisse universalmente applicata nei pubblici Trattati la clausola compromissoria [illegible] qualunque questione sorger potesse per la interpretazione e la esecuzione dei medesimi.

Gli scritti dell'Istituto già di Diritto Internazionale provvidero a riempiere la lacuna del difetto di un accurato e facile sistema di *Procedura* per codesti Giudizi Arbitrali. Ed il Regolamento uscito dalle sue lucubrazioni dimostra, potersi felicemente rimuovere le difficoltà concernenti il modo di scelta e nomina degli Arbitri, le forme di esercizio delle loro funzioni, ed i rimedi proponibili in casi rarissimi per far riconoscere la nullità di una Sentenza Arbitramentale profferita fuori ed oltre i limiti del Compromesso (1).

Se il Codice Internazionale introduca garentie bastevoli ad assicurare con mezzi idonei la scelta e nomina degli Arbitri, anche malgrado la renitenza di un Governo che dopo essersi obbligato a compromettere, ricusi di nominare i suoi Arbitri; nulla mancherà al perfezionamento di questo Istituto giuridico.

« tati la clausola di deferire ad Arbitri le questioni che sorgessero « nella interpretazione ed esecuzione dei medesimi; e voglia perse- « verare nella benemerita iniziativa, da più anni da esso assunta, « di promuovere Convenzioni fra l'Italia e le altre Nazioni civili per « rendere uniformi ed obbligatorie, nell' interesse de' popoli rispet- « tivi, le regole essenziali del Diritto Internazionale Privato. » (Rendiconto della Camera dei Deputati, Tornata del 24 novembre 1873).

(1) V. *Projet de Reglement des Tribunaux Arbitraux Internationaux*, presenté à l'Institut de Droit International (Session de Genéve 1874) par le D.r GOLDSCHMIDT Conseiller à la Cour Supréme Commerciale de Leiptzig, Membre effectif de l' Institut, et Membre rapporteur de la premiére Commission d' étude.

Esso adempie alla funzione di una giurisdizione internazionale, schivando le assai più gravi difficoltà pratiche, ed i pericoli formidabili, che potrebbero circondare l'istituzione di una Corte permanente, o di una specie di Amfizionato mondiale, come lo concepirono l'Ab. di S. Pietro, il Kant, il Rousseau ed il Bentham ne' loro *Progetti di Pace perpetua.* La nostra fede nell'umano progresso non ci fa reputare assolutamente impossibile ad attuarsi la costituzione di Giurisdizioni internazionali permanenti (1), le quali potrebbero essere moltiplici, e limitate nella rispettiva competenza a speciali materie, evitando così la minaccia che dalla onnipotenza di supreme ed universali attribuzioni giudiziarie consentite ad unica Corte Internazionale potrebbe temere l'indipendenza de' singoli Stati, e specialmente de' minori. Ma pensiamo che in ogni ipotesi l'Arbitrato sarà la prima fase organica della Giustizia internazionale, senza pregiudicare ogni altra forma successiva, la quale richiederebbe sussidio di maggiori esperienze e di più studi profondi.

XVIII.

A coloro in fine, i quali, anche quando la Società internazionale fosse dotata della sua *legge* e della *giurisdizione* competente ad applicarla, dubitassero di vedere i giudicati ineseguiti per difetto di SANZIONE *coattiva,* risponderemo:

Che due grandi ed efficaci sanzioni, l'una d'ordine *morale*, l'altra di ordine *politico*, si avranno sempre.

(1) Giova rammentare le parole scritte dal ROUSSEAU a proposito di codesti progetti: *Si ce projet demeure sans execution, ce n'est donc pas qu'il soit chimérique; c'est que les hommes sont insensés, et que c'est une sorte de folie d'être sage au milieu des fous* (J. J. ROUSSEAU, *Contrat Social).*

L'una è riposta nella irresistibile possanza della *opinione pubblica*, specialmente aiutata dalla libera stampa, e da tanti altri mezzi prodigiosi di propagazione del vero. La pubblica opinione non mancherà di dichiararsi contro il Governo sleale e mancatore di fede, il quale dopo essersi obbligato a compromettere ed a rispettare, qualunque essa sia, la Sentenza Arbitrale, ardisca ricusarle osservanza ed eseguimento. Un tal rifiuto sarà tanto più inesorabilmente biasimato, in quanto esso scuotendo la fiducia nell'istituzione stessa degli Arbitrati, mezzo di prevenzione delle calamità della Guerra, sarà considerato come un attentato al nuovo Diritto delle Genti ed un delitto di lesa umanità.

L'altra sanzione consiste nelle garentie ormai create e progredienti in quasi tutt' i paesi civili delle forme ed istituzioni del Governo rappresentativo e parlamentare; imperocchè quando numerose assemblee, in cui stanno a fronte diverse parti politiche, debbano assumere in faccia al mondo la responsabilità di un mancamento alla pubblica fede, nè questo dipenda soltanto dalla passione o dal capriccio di un uomo, ivi somma è la probabilità che il sentimento morale ed il rispetto dovuto alla giustizia internazionale finiscano per prevalere.

Se non che, potrebbe pure associarsi alle precedenti una vera *sanzione giuridica*. Oltre che la Convenzione stessa del compromesso, se vi abbia causa di ragionevole diffidenza, potrebbe assicurare preventivamente l' esecuzione del giudicato con fideiussori, o con la stipulazione di altre speciali cautele e garentie; potrà sempre stipularsi ed a nostro avviso anche senza espressa stipulazione competerebbe il diritto di sottoporre la parte inadempiente alla grave conseguenza di decadere da' vantaggi provenienti da tutti gli altri Trattati esistenti fra i due Governi, o di decadere da quelli al cui adempimento piaccia all' altra parte interessata di sottrarsi, applicando la regola elementare di diritto che il contraente violatore delle proprie

promesse perde alla sua volta ogni diritto ad esigere l'adempimento di quelle fatte in di lui favore. Nè questo effetto sarà sovente di lieve importanza.

E se in fine, esaurito ogni mezzo, a fronte dell'ostinato rifiuto, in difetto di efficaci giuridiche sanzioni, creda il vincitore della lite arbitrale di dover ricorrere al mezzo estremo delle armi; in questa stessa ipotesi chi non vede quali immensi vantaggi a lui arrecherebbe al cospetto di tutt'i popoli del mondo e dell'opinione pubblica il poter dimostrare le sue pretensioni protette da un giudicato di Arbitri, e perciò fondate sulla giustizia, ed in vece la resistenza dell'avversario ingiusta ed incompatibile coi doveri internazionali?

XIX.

Ma è tempo che io mi arresti e conchiuda, chè già posi a troppo lunga prova la vostra indulgenza.

Se il nostro secolo ha la vocazione di consacrarsi alla riforma ed alla codificazione del Diritto Internazionale, a promuovere l'ordinamento della giustizia fra gli Stati, e ad apportare per tal mezzo dovizioso contributo alla civiltà mondiale, tutt'i popoli, operai dell'immenso edifizio, debbono a gara concorrere ad innalzarlo.

L'Italia risorta ad indipendenza e ad unità di nazione per la virtù ed il senno de'suoi figli, e per la fede ed il valore del leale suo Principe, l'Italia debitrice della propria esistenza a' nuovi principii del Diritto delle Genti, più di ogni altra per debito di amore e di riconoscenza è chiamata a consacrare i suoi più operosi sforzi al loro definitivo trionfo.

Ma negli ordini del vero e del giusto non basta che una causa sia legittima perchè ottenga sicura vittoria. La prima condizione di successo di ogni specie di civili ri-

forme è di renderle praticamente possibili, preferendo all'ottimo ideale que'mutamenti, che trovino idonea preparazione nelle condizioni di fatto delle umane società, negli intimi e sicuri convincimenti della ragione, e nel sentimento spontaneo e prepotente della pubblica coscienza.

La perfezione della nostra specie e degl'istituti sociali non può sottrarsi alla legge del tempo e del graduale progresso. Chi domanda ad un tratto l'abolizione assoluta della Guerra, la garentia della Pace perpetua, e l'istituzione immediata di un Tribunale Supremo delle Nazioni, disconosce quelle leggi, e forse allontana anche le possibili e benefiche riforme.

La scienza e la politica italiana col pratico istinto che le guida fanno per ora voti più modesti. Proseguiamo con zelo infaticabile un'impresa con fausti auspicii iniziata e progredita. Ci appresti vigorosa cooperazione una strenua gioventù devota al culto degli studii, alla quale mando un saluto del cuore per l'ardore con cui diligente ed assidua nel corso dell'anno accoglie i nostri insegnamenti, e ne circonda in queste antiche sedi della sapienza, una volta fiera osteggiatrice, oggi cangiata in madre e nutrice di patriottismo e di libertà.

Ed agli uomini di poca fede diciamo: Di che dubitate voi? Quanti istituti ignoti alla storia del passato furono la tarda conquista dell'età nostra! Se il Diritto e la Giustizia stringono veramente in un vincolo universale l'Umanità; è necessario, è fatale, è immancabile che questa non rimanga in eterno nella cieca e brutale balìa della forza, che vinti gli ostacoli, la Società mondiale trovi alfine il suo organico ordinamento, leggi, magistrati, garentie di ordine e di pace. Come oggi leggiamo con maraviglia che soltanto alcuni secoli prima di noi corse una età infelice, in cui anche nell'interno di ciascuna Società dominava senza contrasto la privata violenza, nè di reprimerla avevano possanza magistrati e leggi; con eguale stupore la posterità nelle gioje della sicurezza e della pace domanderà

come mai i suoi progenitori illuminati e civili per lungo volger di secoli non seppero altrimenti decidere le controversie internazionali fuorchè col ferro e col sangue.

Aspettiamo adunque. Se noi non vedremo il regno di Dio sulla terra, lo prepareremo a' figli nostri. Sudiamo instancabili ad accrescere nel seno dell' Umanità le forze perenni della vita, che sono la Moralità e la Scienza; ed essa potrà con tranquilla fiducia andare incontro al suo avvenire.